



**ORGANISMO PAGATORE
REGIONALE**

***REGIME UNICO DI PAGAMENTO
REG. CE 1782/2003***

**Manuale procedurale
campagna 2008**



INDICE

1.	PREMESSA	1
2.	QUADRO NORMATIVO	1
3.	DEFINIZIONI	13
4.	CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA)	19
5.	ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO DELL'AGRICOLTORE	19
6.	ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO DI DOMANDA	21
7.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	21
8.	REQUISITI GENERALI DELLA DOMANDA UNICA	22
8.1.	Finalità di presentazione della domanda	24
8.2.	Modifica della domanda iniziale ai sensi del Reg. (CE) n. 796/2004	25
8.3.	Termini di presentazione	29
9.	DOMANDA DI FISSAZIONE TITOLI	31
10.	REGIMI DI SOSTEGNO	32
10.1.	Aiuti Disaccoppiati ai sensi del titolo III del Reg.(CE) 1782/03	33
10.2.	Aiuti Accoppiati ai sensi del titolo IV e dell'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/03	47
10.3.	COMPATIBILITÀ TRA REGIMI DI INTERVENTO	67
10.4.	COMPATIBILITÀ TRA DESTINAZIONI D'USO E REGIMI DI INTERVENTO (MATRICE PRODOTTO/INTERVENTO)	72
11.	UTILIZZAZIONE DELLA SUPERFICIE AZIENDALE	76
11.1.	Casi particolari: adempimenti del produttore	78



12.	FORAGGERE	82
13.	TARE E USI NON AGRICOLI	86
14.	TOLLERANZA TECNICA DI MISURAZIONE DELLE SUPERFICI	89
15.	CONDIZIONALITÀ	89
16.	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE	92
17.	EROGAZIONE DEGLI AIUTI	92
17.1.	Periodo di erogazione degli aiuti	92
17.2.	Modulazione	93
17.3.	Aiuto supplementare	93
17.4.	Applicazione delle riduzioni	93
17.5.	Inadempienze intenzionali	94
17.6.	Ripetizione dell'indebito	96
17.7.	Importi minimi per il pagamento	97
17.8.	Certificato antimafia	97
18.	MODALITÀ DI PAGAMENTO	97
19.	TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI	97
20.	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	98
20.1.	Comunicazioni relative al procedimento	98
21.	RINVIO	99



1. PREMESSA

Il presente manuale dispone le istruzioni applicative generali, in armonia con la disciplina delle procedure definite nelle circolari dell'Organismo di Coordinamento Agea, per la richiesta:

- a) degli aiuti previsti dal Regime di Pagamento Unico;
- b) degli aiuti supplementari previsti dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 24/9/2004 e successive modificazioni.
- c) degli aiuti specifici previsti dal titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- d) di accesso alla riserva nazionale titoli.

2. QUADRO NORMATIVO

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo alla campagna 2008:

NORMATIVA COMUNITARIA

Codifica Prodotti:

Decisione della Commissione 2000/115/CE, del 24 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 038 del 12 febbraio 2000, relativa alle definizioni delle caratteristiche, all'elenco dei prodotti agricoli, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole [notificata con il numero C(1999) 38751

Regolamento (CE) n. 1444/2002 della Commissione, del 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 216 del 12 agosto 2002, recante modifica della decisione 2000/115/CE relativa alle definizioni delle caratteristiche, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole

Regolamento (CE) N. 1810/2004 della Commissione del 7 settembre 2004 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune



Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio e successive modifiche:

Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001

Rettifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. L 094 del 31/03/2004, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001

Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE

Regolamento (CE) N. 864/2004 della Commissione del 29 aprile 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, tenendo conto dell'adesione all'Unione Europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

Regolamento (CE) N. 1540/2004 della Commissione del 27 agosto 2004 che deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda la data d'inizio del periodo previsto per l'effettuazione di determinati pagamenti

Regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione del 26 gennaio 2005 che modifica l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e fissa i massimali di bilancio per l'attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico e le dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie di cui al citato regolamento

Regolamento (CE) n. 319/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006 recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 583/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004 che modifica i regolamenti (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, (CE) n. 1786/2003 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati e (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (1-EA0G), a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea



Regolamento (CE) N. 1107/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007 recante deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione per il 2008

Regolamento (CE) N. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007 recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96

Regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli

Regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

Regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

Regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso

Foraggi essiccati:

Regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

Regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

Regolamento (CE) n. 432/2006 della Commissione, del 15 marzo 2006 che modifica il regolamento (CE) n. 382/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

Regolamento (CE) n. 456/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006 recante correzione del regolamento (CE) n. 1786/2003 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

Regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione e successive modifiche:

Regolamento (CE) N. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori



Regolamento (CE) N. 1974/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004

Regolamento (CE) n. 394/2005 della Commissione dell'8 marzo 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003

Regolamento (CE) n. 606/2005 della Commissione del 19 aprile 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 1085/2005 della Commissione dell'8 luglio 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 1701/2005 della Commissione del 18 ottobre 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 2183/2005 della Commissione del 22 dicembre 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e il regolamento (CE) n. 795/2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio

Regolamento (CE) n. 373/2007 della Commissione del 2 aprile 2007 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio

Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione e successive modifiche:

Regolamento (CE) N. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 239/2005 della Commissione dell'11 febbraio 2005 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio



che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 436/2005 della Commissione del 17 marzo 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 1954/2005 della Commissione del 29 novembre 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e recante deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda il pagamento degli aiuti

Regolamento (CE) n. 2184/2005 della Commissione del 23 dicembre 2005 recante modifica dei regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004 recanti modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 263/2006 della Commissione del 15 febbraio 2006 recante modifica dei regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004 per quanto riguarda la frutta a guscio

Regolamento (CE) n. 381/2007 della Commissione del 4 aprile 2007 recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e del regolamento (CE) n. 1973/2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

Regolamento (CE) N. 865/2004 della Commissione del 29 aprile 2004 Relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica il regolamento (CE) n. 827/68

Regolamento (CE) N. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004 recante modalità di applicazione del reg. CE 1782/2003 per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

Regolamento (CE) n. 681/2005 della Commissione del 29 aprile 2005 recante modifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 in ordine alle condizioni per beneficiare dei pagamenti per superficie per il lino destinato alla produzione di fibre

Regolamento (CE) n. 1044/2005 della Commissione del 4 luglio 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 in ordine alla fissazione del fatto generatore del tasso di cambio per gli aiuti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004



Regolamento (CE) n. 794/2005 della Commissione del 26 maggio 2005 recante modifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

Regolamento (CE) n. 2182/2005 della Commissione del 22 dicembre 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

Regolamento (CE) n. 270/2007 della Commissione del 13 marzo 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

Regolamento (CE) n. 605/2005 della Commissione del 19 aprile 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 296/96 relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (11EA0G)

Regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio

Regolamento (CE) n. 2081/92 Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari

Regolamento (CE) n. 2342/1999 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi- Allegato I – Elenco delle razze bovine non a orientamento carne

Regolamento (CE) n. 1804/1999 che completa , per le produzioni animali, il regolamento (CEE 2092/91) relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

Regolamento (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

Regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

NORMATIVA NAZIONALE

D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (G.U. n. 176 del 30 luglio 1998) Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia

D.P.R. 7-4-2000 n. 118, Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2000, n. 109.

Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59



Decreto del 30 agosto 2000 n. 22601 recante indicazioni sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine e modalità di applicazioni per fornire informazioni facoltative

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 27 Marzo 2001 – Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola

Deliberazione AGEA n. 115 del 12 maggio 2003, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003. Adozione del regolamento di attuazione della legge n. 241/1990 (recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), relativo ai singoli procedimenti amministrativi di competenza dell'Altea

Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2005 "Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari", convertito con modificazioni nella Legge 11 novembre 2005 n. 231 recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari. (GU n. 263 del 11-11-2005)

CIRCOLARE ACIU.2005.765 del 20 dicembre 2005 In merito alla pubblicazione dei dati relativi agli aiuti comunitari erogati

DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n. 262 Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 e modificato dall'art. 339 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario 244

Regolamento AGEA del 29 Novembre 2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme in materia di protezione dei dati personali

Fascicolo aziendale:

D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173

CIRCOLARE AGEA 24 aprile 2001, n. 35 - Istruzioni concernenti adempimenti specifici derivanti dalla vigente normativa comunitaria in ordine ai settori: seminativi, zootecnia, sviluppo rurale e settore vitivinicolo.

Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38

Disposizioni generali:



D.M. n. 1787 del 5 agosto 2004 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 191 del 16 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune

D.M. n. 2669 del 3 novembre 2004 recante modifiche ed integrazioni al DM n. 1787 del 5 agosto 2004

D.M. del 29 luglio 2005 Modifica al Decreto 5 agosto 2004 concernente la proroga della data di assegnazione ai produttori dei titoli all'aiuto definitivi conformemente al disposto dell'articolo 12, § 4 del regolamento (CE) n. 795/2004

D.M. del 27 novembre 2006 Modificazioni al decreto del 5 agosto 2004 recante disposizioni per l'attuazione della Riforma della politica agricola comune

D.M. n. 2026 del 24 settembre 2004 e successive modifiche relativo all'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004

D.M. n. 2668 del 3 novembre 2004 recante modifiche ed integrazione al DM n. 2026 del 24 settembre 2004

D.M. N. D/ 14 dell'H gennaio 2006 Modifiche ai decreti 20 luglio 2004 e 24 settembre 2004, concernenti rispettivamente le circostanze eccezionali e l'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004

D.M. n. 790/G1 del 29 luglio 2005 Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco

D.M. n. 1288 del 3 agosto 2005 Disposizioni per l'attribuzione e l'utilizzo dei titoli all'aiuto per il regime di pagamento unico di cui al Reg. (CE) n. 1782/03, derivanti dai premi alla macellazione corrisposti ai soccidanti

D.M. n. 1461 del 3 agosto 2005 Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore dell'olio di oliva

CIRCOLARE ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005

D.M. n. 1535 del 22 ottobre 2007 Disposizioni riguardanti il regime di pagamento unico

Fissazione titoli:

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00129 Riforma della politica agricola comune. Fissazione titoli ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/03

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00181 Riforma della politica agricola comune -Modalità e condizioni per la fissazione e l'utilizzo dei titoli provenienti da contratti di soccida

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00194 Riforma della politica agricola comune -Modalità e condizioni per la fissazione e l'utilizzo dei titoli provenienti da contratti di soccida- Informazioni aggiuntive

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00231 Riforma della politica agricola comune Fissazione titoli ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/03 - Informazioni aggiuntive

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.501 del 30 agosto 2005

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.694 dell'11 novembre 2005

CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.18 del 12 gennaio 2006

Riserva nazionale:



DECRETO N. D/118 del 24 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 98 del 29 aprile 2005 - Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale

DECRETO Dirigenziale N. D/137 del 7 aprile 2005 Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00238 del 2 maggio 2005 Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005.

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00324 del 26 maggio 2005 Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005 – informazioni aggiuntive

Contratti di affitto di lunga durata.

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00398 del 22 giugno 2005 Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'art. 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005. Integrazioni alla Circolare AGEA ACIU.2005.238 del 4.05.2005 e modifica alla Circolare Agea ACIU.2005.324 del 26.05.2005

D.M. n. D/262 del 2 maggio 2006 Modifica del decreto 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune

CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.437 del 7 giugno 2006 Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2006 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005

CIRCOLARE 4 agosto 2006, n. 24 Riforma della politica agricola comune - Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2006 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005

DECRETO Dirigenziale n. A/129 del 28 marzo 2007 Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2007 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005

Registro nazionale titoli:

Legge 11 novembre 2005 n. 231 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari. (GU n. 263 del 11-11-2005)

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00736 del 30 novembre 2005 Istituzione del Registro Nazionale Titoli

CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.00198 del 28 febbraio 2006 Chiarimenti in ordine all'applicazione della circolare AGEA prot. ACIU.2005.736 del 30

CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.00258 del 29 marzo 2006 Proroga del termine per la registrazione dei movimenti su titoli da utilizzare nell'anno di trasferimento

CIRCOLARE AGEA ACIU.2007.00128 del 2 marzo 2007 Attuazione della riforma della PAC (Regolamento (CE) n. 1782/2003). modifiche ed integrazioni alla circolare ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005



DECRETO MiPAF del 22 marzo 2007 Disposizioni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e modificazioni al decreto 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma agricola comune

CIRCOLARE AGEA ACIU.2007.236 del 6 aprile 2007 Attuazione della riforma della PAC (Regolamento (CE) n. 1782/2003). Modifiche ed integrazioni alla circolare ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005. Trasferimento titoli

Legge 6 aprile 2007, n. 46, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 11 aprile 2007 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali"

CIRCOLARE AGEA ACIU.2007.363 del 23 maggio 2007 Attuazione della riforma della PAC (Regolamento (CE) n. 1782/2003). – Pegno su titoli

CIRCOLARE AGEA ACIU.2007.411 dell'8 giugno 2007 Attuazione della riforma della PAC (Regolamento (CE) n. 1782/2003). – Pegno su titoli - modifica della circolare Agea n. ACIU.2007.363 del 23 maggio 2007

CIRCOLARE AGEA ACIU.2007.896 del 30 ottobre 2007 applicazione dell'art. 4ter, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10

Condizionalità:

D.M. n. 12541 del 21 dicembre 2006 Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 14 dicembre 2005

D.M. n. 13286 del 18 ottobre 2007 di modifica e integrazione del decreto ministeriale 21 dicembre 2006 n. 12541 recante "Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 14 dicembre 2005"

Domanda unica:

DECRETO pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 marzo 2005 - Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

DECRETO 16 marzo 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80 del 7 aprile 2005 - Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativamente al titolo IV, capitolo IV, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, e del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, che reca modalità di applicazione

Nota AGRICOLTORI DI C/AC D(2007) 6445 risposta della Commissione al quesito MIPAF relativo alla compatibilità di alcuni regimi di aiuto con il regime per le colture energetiche

Domanda unica - aiuti supplementari (appl. art. 69 reg. (ce) 1782/03):



D.M. n. 2026 del 24 settembre 2004 relativo all'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004

D.M. n. 2668 del 3 novembre 2004 recante modifiche ed integrazione al DM n. 2026 del 24 settembre 2004

D.M. n. D/580 del 9 dicembre 2004 Definizione delle modalità per la determinazione del quantitativo minimo di sementi certificate per ettaro, al fine della corresponsione dell'aiuto supplementare nel settore dei seminativi, di cui all'art. 69 del reg. CE 1782/2003

Nota del 10 gennaio 2005 n. 7/segr – Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi – Precisazioni in merito alla certificazione delle sementi esenti da contaminazione OGM

D.M. n. D/218 del 23 maggio 2005 Quantitativo minimo di sementi certificate di mais dolce per ettaro, al fine della corresponsione dell'aiuto supplementare nel settore dei seminativi, di cui all'art. 69 del reg. CE 1782/2003

D.M. n. D/5 del 7 dicembre 2005 Modifiche ai decreti 20 luglio 2004 e 24 settembre 2004, concernenti rispettivamente le circostanze eccezionali e l'attuazione degli articoli 8 e 9 del D.M. 5 agosto 2004

D.M. n. D/256 del 28 aprile 2006 relativo all'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004

D.M. del 1 dicembre 2006 n. D/668 Modificazioni al decreto ministeriale del 24 settembre 2004 recante disposizioni di applicazione della riforma della politica agricola comune

D.M. del 26 febbraio 2007 n. D/134 Concernente modificazioni al decreto 24 settembre 2004, recante disposizioni di applicazione della riforma della politica agricola comune (varietà grano duro)

NOTA MiPAF D/107 del 14 febbraio 2007 Quantitativo minimo di sementi certificate di varietà ibride di colza per ettaro al fine della corresponsione dell'aiuto supplementare nel settore dei seminativi di cui all'art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003

Foraggi essiccati:

D.M. del 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 95 del 26/4/2005 - Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1786/2003 del Consiglio del 23 settembre 2003, e n. 382/2005 della Commissione, concernenti il regime di sostegno nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

Sementi certificate:

D.M. del 15 marzo 2005 Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 99 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente l'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate

Tabacco:

D.M. n. 63/D del 30 gennaio 2006 e successive modifiche Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco



CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.187 del 21 febbraio 2006 Settore Tabacco – D.M. D163 del 30 gennaio 2006 - Circolare applicativa

D.M. n. D/163 del 14 marzo 2006 Disposizioni per l'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune nel settore del tabacco

D.M. n. D/189 del 22 marzo 2007 Modificazioni al decreto 30 gennaio 2006, n. 63/D recante disposizioni per l'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune nel settore del tabacco

Colture energetiche:

Circolare ACIU.2007.331 del 12 giugno 2007 Regime di aiuti per le colture energetiche -Regolamento (CE) 1782/2003 - Reg. (CE) N. 1973/04 e successive modifiche

No - food:

Circolare ACIU.2007.332 del 11 maggio 2007 Superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime utili per la fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano o animale – Regolamento (CE) n. 1782/2003 e Regolamento (CE) n. 1973/04 e successive modifiche

Ortofrutta:

DECRETO n. 1540 del 22/10/2007

Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del pomodoro destinato alla trasformazione.

DECRETO n. 1535 del 22/10/2007

Disposizioni riguardanti il regime di pagamento unico.

DECRETO 22 marzo 2007

Ricognizione delle aziende ortofrutticole.

DECRETO n. 1232 del 31/01/2008

Modifica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2007, n. 1540 concernente "Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del pomodoro destinato alla trasformazione" in ordine al termine di comunicazione dei casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

DECRETO n. 2693 del 29/02/2008

Disposizioni nazionali di attuazione del regime transitorio di cui all'articolo 68 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003 previsto dalla riforma della politica agricola comune nel settore delle pere, delle pesche e delle prugne d'Ente destinate alla trasformazione.

DECRETO n. 2556 del 27/02/2008

Modifica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2007, n. 1540 concernente "Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del pomodoro destinato alla trasformazione" in ordine al termine di comunicazione dei casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.



DECRETO n. 1229 del 31/01/2008

Disposizioni nazionali di attuazione del regime transitorio di cui all'articolo 68 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, previsto dalla riforma della politica agricola comune nel settore del pomodoro destinato alla trasformazione.

DECRETO n. 1537 del 22/10/2007

Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore delle pere e delle pesche destinate alla trasformazione.

DECRETO n. 1539 del 22/10/2007

Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore delle prugne d'Ente destinate alla trasformazione.

Circolare AGEA n. 5 del 25/02/2008

Riforma della politica agricola comune. Istruzioni applicative per l'accreditamento del primo trasformatore e la presentazione dei contratti relativi al pomodoro da trasformazione ai sensi del Reg. (CE) 1182/2007.

Circolare ACIU. 2008.304 del 18/02/2008

Riforma della politica comune. Istruzioni applicative generali per l'accreditamento del primo trasformatore e la presentazione dei contratti relativi al pomodoro da trasformazione ai sensi del Reg. (CE) n. 1182/2007.

Circolare ACIU. 2008.300 del 15/02/2008

Addendum alle circolari ACIU. 2007.1062 del 14/12/2007 e ACIU. 2007.1061 del 14/12/2007.

Circolare ACIU. 2007.1075 del 20/12/2007

Attuazione della riforma della PAC Reg. (CE) n. 1782/03. Ricognizione preventiva ai sensi dell'art. 12, del Reg. (CE) n. 795/04 – Settore agrumi- errata corrige.

Circolare ACIU. 2007.1062 del 14/12/2007

Attuazione della riforma della PAC Reg. (CE) n. 1782/03. Ricognizione preventiva ai sensi dell'art. 12, del Reg. (CE) n. 795/04 – Settore agrumi.

Circolare ACIU. 2007.1061 del 14/12/2007

Attuazione della riforma della PAC Reg. (CE) n. 1782/03. Ricognizione preventiva ai sensi dell'art. 12, del Reg. (CE) n. 795/04– Settore pomodoro destinato alla trasformazione.

NORMATIVA REGIONALE

LEGGE REGIONALE n. 14 del 21 aprile 2006 Art. 28

Che istituisce il Regolamento dell'anagrafe unica delle aziende agricole del Piemonte

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELL'ANAGRAFE AGRICOLA UNICA DEL PIEMONTE

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE n. 49 – 5399 del 26/02/2007

Adempimenti previsti in materia di condizionalità

3. DEFINIZIONI



Il Reg. (CE) N. 1782/03 e successive integrazioni fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

- **agricoltore:** una persona fisica o giuridica, o una associazione di persone fisiche o giuridiche indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal titolo nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova sul territorio della comunità ai sensi dell'art. 299 del trattato e che esercita un'attività agricola;
- **azienda:** l'insieme delle unità di produzione gestite dall'imprenditore che si trovano nel territorio di uno Stato membro;
- **attività agricola:** la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 5;
- **pagamento diretto:** un pagamento corrisposto direttamente agli agricoltori nell'ambito di uno dei regimi di sostegno del reddito elencati nell'allegato I;
- **pagamenti relativi ad un determinato anno civile o pagamenti relativi al periodo di riferimento:** i pagamenti corrisposti o da corrispondere per l'anno/gli anni civili considerati, compresi i pagamenti relativi ad altri periodi che decorrono da quell'anno/quegli anni civili;
- **prodotti agricoli:** i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, compreso il cotone ed esclusi i prodotti della pesca;

Il Regolamento (CE) n. 795/04 e successive integrazioni fissa, all'art.2, le seguenti definizioni:

- **superficie agricola,** l'intera superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti e colture permanenti;
- **colture permanenti,** le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai di tali colture, secondo la definizione di cui all'allegato I, sezione G/5, della decisione 2000/115/CE della Commissione e il bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41), escluse le colture pluriennali e i vivai di tali colture pluriennali;
- **colture pluriennali:** le colture dei seguenti prodotti:
 - carciofi;
 - asparagi;
 - rabarbaro;
 - lamponi, more di rovo e di gelso e more lampone;
 - ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina;
 - mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere Vaccinium;
 - canna da zucchero (modifica al reg. 795/04 in corso di approvazione)
- **formazioni erbose,** i terreni utilizzati per la produzione di erba (seminata o naturale);
- **vendita,** la vendita o ogni trasferimento definitivo di proprietà del terreno o di diritti all'aiuto. La definizione di vendita esclude i trasferimenti di terreni ceduti alle autorità pubbliche e/o per fini di utilità pubblica o per fini non agricoli;
- **affitto,** l'affitto o analoghe transazioni temporanee;



- **trasferimento o vendita o affitto di diritti all'aiuto con la terra corrispondente**, la vendita o l'affitto di diritti all'aiuto insieme alla vendita o rispettivamente all'affitto di un numero di ettari corrispondenti di superficie ammissibile, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, detenuti dal cedente. In caso di affitto, i diritti all'aiuto e gli ettari sono affittati per la stessa durata. In caso di applicazione della deroga di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del reg. (CE) n. 1782/2003, il trasferimento di tutti i diritti all'aiuto è considerato un trasferimento di diritti all'aiuto con la terra corrispondente. Il trasferimento di diritti all'aiuto senza terra di cui all'articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è considerato un caso di vendita di diritti all'aiuto senza terra
- **unità di produzione**, almeno una superficie, comprese le superfici foraggere ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del reg. (CE) n. 1782/2003, che abbia dato luogo a diritti all'aiuto nel corso del periodo di riferimento, o almeno un animale che durante il periodo di riferimento avrebbe dato diritto a pagamenti diretti, insieme, se del caso, al corrispondente diritto al premio;
- **agricoltore che inizia un'attività agricola nel periodo di riferimento**, ai fini degli articoli 37, paragrafo 2 e 42, paragrafo 3, del reg. (CE) n. 1782/2003, una persona fisica o giuridica che non ha esercitato a proprio nome e per proprio conto alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attività agricola. Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono aver praticato alcuna attività agricola a proprio nome e per proprio conto, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'avvio dell'attività agricola della persona giuridica.

Il Reg. (CE) n. 796/04 fissa, all'art. 2 le seguenti definizioni:

- **seminativi**: terreni utilizzati per coltivazioni agricole e terreni ritirati dalla produzione [*setaside*], o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5 del 18 reg. (CE) n. 1782/2003 [*terreni disattivati*], a prescindere dal fatto che fossero adibiti a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili;
- **parcella agricola**: una porzione continua di terreno sulla quale è coltivato un solo gruppo di colture da un solo agricoltore
- **parcella olivicola**: una parcella agricola coltivata ad olivi secondo la definizione di cui al punto 1, lettera a), dell'allegato XXIV del regolamento (CE) n. 1973/2004
- **pascolo permanente**: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione conformemente all'art. 6 del reg. (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, i terreni ritirati dalla produzione conformemente all'art. 54, par. 2, e all'art. 107 del reg. (CE) 1782/2003, i terreni ritirati dalla produzione conformemente al reg. (CE) n. 2078/92 del Consiglio e i terreni ritirati dalla produzione conformemente agli artt. da 22 a 24 del reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio;
- **erba e altre piante erbacee da foraggio**: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o normalmente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati nello Stato membro (a prescindere dal fatto che siano utilizzate per il pascolo degli animali o meno) Gli Stati membri possono includere i seminativi elencati nell'allegato IX del reg.(CE) n. 1782/2003;



- **sistema di identificazione e di registrazione dei bovini:** il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal reg. (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- **marchio auricolare:** il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali di cui all'articolo 3, lettera a) e all'articolo 4 del reg. (CE) n. 1760/2000;
- **banca dati informatizzata dei bovini:** la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b) e all'articolo 5 del reg. (CE) n. 1760/2000;
- **passaporto per gli animali:** il passaporto per gli animali di cui all'articolo 3, lettera c) e all'articolo 6 del reg. (CE) n. 1760/2000;
- **registro:** il registro tenuto presso ciascuna azienda allevatrice di animali, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 92/102/CEE del Consiglio, dell'articolo 5 del reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio o dell'articolo 3, lettera d) e dell'articolo 7 del reg. (CE) n. 1760/2000;
- **elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini:** gli elementi di cui all'articolo 3 del reg. (CE) n. 1760/2000;
- **codice di identificazione:** il codice di identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del reg. (CE) n. 1760/2000;
- **irregolarità:** qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione degli aiuti;
- **domanda unica:** la domanda di pagamenti diretti nell'ambito del regime di pagamento unico e degli altri regimi di aiuto per superficie, escluse le domande di pagamento per il luppolo presentate da associazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 68 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- **regimi di aiuto per superficie:** il regime di pagamento unico, il pagamento per il luppolo ad associazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 68 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e tutti i regimi di aiuto di cui ai titoli IV e IV bis del suddetto regolamento, eccetto quelli di cui ai capitoli 7, 10 sexies, 10 septies, 11 e 12 del 19 titolo IV ed eccetto il pagamento distinto per lo zucchero di cui all'articolo 143 ter del medesimo regolamento
- **domanda di aiuto per animale:** una domanda per il versamento di aiuti a titolo del regime di premi per pecora e per capra e del regime di pagamenti per le carni bovine, di cui ai capitoli 11 e 12 del titolo IV del reg. (CE) n. 1782/2003;
- **uso:** l'uso della superficie in termini di tipo di coltura o di copertura vegetale o l'assenza di coltura;
- **regimi di aiuto per i bovini:** i regimi di aiuto di cui all'art. 121 del reg. (CE) n. 1782/03;
- **regimi di aiuto per gli ovini e i caprini:** i regimi di aiuto di cui all'art. 111 del reg. (CE) n. 1782/03;
- **bovini oggetto di una domanda:** i bovini oggetto di una domanda di aiuto per animale a titolo dei regimi di aiuto per i bovini;
- **bovini che non sono oggetto di una domanda:** i bovini non ancora oggetto di una domanda di aiuto per animale, ma potenzialmente ammissibili ai regimi di aiuto per i bovini;
- **pagamenti supplementari per i bovini:** il pagamento supplementare di aiuto di cui all'articolo 69 del reg. (CE) n. 1782/2003;
- **pagamenti supplementare per gli ovini e i caprini:** il pagamento supplementare di cui all'articolo 69 del reg. (CE) n. 1782/2003;
- **periodo di detenzione:** periodo durante il quale un animale, deve essere tenuto nell'azienda in virtù delle seguenti disposizioni:



- a) articoli 5 e 9 del reg. (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del reg. (CE) n. 1254/1999 del consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine in relazione ai regimi di premi, in riferimento al premio speciale per i bovini maschi;
- b) articolo 16 del reg. (CE) n. 2342/1999, in riferimento al premio per le vacche nutrici;
- c) articolo 37 del reg. (CE) n. 2342/1999, in riferimento al premio alla macellazione;
- d) articolo 2, 3 del reg. (CE) n. 2550/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione del reg. (CE) n. 2529/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine per quanto riguarda i regimi dei premi e che modifica il reg. (CE) n. 2419/2001, in riferimento agli aiuti per gli ovini e caprini;
- **detentore**: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;
 - **superficie determinata**: la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti; nel caso del regime di pagamento unico,
 - **animale accertato**: l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti;
 - **periodo di erogazione del premio**: periodo al quale si riferiscono le domande di aiuto, indipendentemente dal momento della presentazione;
 - **sistema d'informazione geografica** (di seguito "SIG"): le tecniche del sistema informatizzato d'informazione geografica di cui all'articolo 20 del reg. (CE) n. 1782/2003;
 - **parcella di riferimento**: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica basata sul SIG nel sistema di identificazione nazionale di cui all'articolo 18 del reg. (CE) n.1782/2003;
 - **materiale grafico**: mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto e gli Stati membri;
 - **sistema geodetico nazionale**: un sistema di riferimenti basato su coordinate che permette la misurazione standardizzata e l'identificazione unica delle parcelle agricole in tutto lo Stato membro interessato; quando vengono utilizzati diversi sistemi di coordinate, essi devono essere compatibili all'interno di ciascuno Stato membro.
 - **organismo pagatore**: i servizi e gli organismi di cui all'articolo 4 del reg. (CE) n. 1258/1999 del Consiglio;
 - **condizionalità**: i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli articoli 4 e 5 del reg. (CE) n. 1782/2003;
 - **campi di condizionalità**: "campi di condizionalità": i vari settori a cui si riferiscono i criteri di gestione obbligatori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento;
 - **atto**: ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell'allegato III del reg. (CE) n. 1782/2003; tuttavia, la direttiva e i regolamenti di cui ai punti 6, 7, 8 e 8 bis del citato allegato III formano un unico atto;
 - **norma** : le norme definite dagli Stati membri in conformità dell'articolo 5 e dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché gli obblighi relativi ai pascoli permanenti, di cui all'articolo 4 del presente regolamento;



- **requisito:** quando il termine è utilizzato nel contesto della condizionalità, si riferisce a ciascuno dei criteri di gestione obbligatori sanciti dagli articoli citati nell'allegato III del reg. (CE) n. 1782/2003 per ognuno degli atti ivi elencati, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto;
- **infrazione:** qualsiasi inottemperanza ai requisiti e alle norme;
- **organismi di controllo specializzati:** le competenti autorità nazionali di controllo previste all'articolo 42 del presente regolamento, incaricate di verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- **quantitativo di riferimento individuale determinato:** il quantitativo di riferimento individuale a cui ha diritto ciascun agricoltore

Altre definizioni utili sono:

- **particella catastale:** porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall'Agenzia del Territorio (A.D.T.), ovvero nell'ambito dell'ex catasto austroungarico per i territori ove quest'ultimo è ancora attivo;
- **appezzamento:** superficie contigua, coltivata da un agricoltore, occupata da un'unica destinazione produttiva. Tale destinazione viene definita dalla destinazione produttiva propriamente detta e dall'uso, ove presente. Le diverse varietà di un medesimo prodotto sono ricomprese, invece, all'interno del medesimo appezzamento. L'appezzamento deve essere individuato tramite i riferimenti catastali di tutte le particelle catastali che lo compongono;
- **CUAA:** Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA;
- **UTE:** l'unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva;
- **CAA:** Centri Autorizzati di Assistenza Agricola.
- **UT:** Ufficio del Territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- **S.I.G.C.** (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): Il Reg. (CEE) n. 1782/03 del Consiglio ha istituito un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessità e numerosità delle domande di aiuto.
- **S.I.A.N.** (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).
- **G.I.S.:** Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio.
- **Anagrafe delle imprese agricole ed agroalimentari.**
- **S.I.A.P.:** Sistema Informativo Agricolo Piemontese.



4. CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA)

Gli agricoltori hanno la facoltà di avvalersi, previo conferimento di mandato, di un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) per la compilazione e la presentazione della domanda di unica di pagamento.

I Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), previsti dall'art. 3 bis D. Lgs. 165 del 27 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono diventati operativi a partire dalla campagna 2003. Con il suddetto decreto legislativo i CAA sono delegati ad effettuare le seguenti attività a favore delle aziende agricole che hanno conferito mandato:

- a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
- b) assistere i propri utenti nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAP;
- c) interrogare le banche dati del SIAP ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica.

Il CAA provvede alle attività finalizzate a costituire, aggiornare, mantenere e custodire presso le proprie strutture operative il fascicolo aziendale, di cui all'art. 14 del Dlgs. n. 173/98 ed all'art. 9 del DPR n. 503/99, nonché il fascicolo domanda.

Il CAA ha, in particolare, la responsabilità della identificazione dell'agricoltore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAP esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati.

Il D.M. 27 marzo 2001 "Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola", all'art. 15 recita:

"Il CAA è tenuto ad acquisire, dall'utente, apposito mandato scritto ad operare nel suo interesse, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di:

fornire al CAA dati completi e veritieri;

collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attività affidate;

consentire l'attività di controllo del CAA nei casi di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto."

5. ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO DELL'AGRICOLTORE

La registrazione dell'azienda nell'anagrafe delle imprese agricole ed agroalimentari Regionale per la costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui l'agricoltore presenti domanda per la prima volta; se invece nell'anagrafe piemontese il fascicolo aziendale risulta già costituito, gli agricoltori, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione già contenuta nel fascicolo, sono tenuti a presentare, unitamente alla domanda, la documentazione aggiornata.



Il fascicolo contiene, tra l'altro, tutte le superfici di cui un'azienda agricola dispone indipendentemente dall'utilizzo in una domanda d'aiuto.

La validazione dei fascicoli, tuttavia, non dovrà essere antecedente a 5 mesi dalla data di scadenza della domanda unica ai sensi del Reg. ce 1782/03 – campagna 2008.

La Circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005, emanata da AGEA quale Organismo di Coordinamento, detta le regole applicabili da ciascun Organismo Pagatore, al fine di determinare i contenuti minimi, la competenza e responsabilità per la costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale.

In attuazione delle recenti disposizioni legislative concernenti l'aggiornamento del catasto terreni e fabbricati rurali, gli adempimenti contributivi, saranno eventualmente emanate integrazioni relative alle nuove regole per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale.

Il fascicolo aziendale è costituito presso l'Organismo pagatore competente, individuato sulla base della sede legale dell'azienda o, nei casi di impresa individuale, della residenza del titolare del corrispondente CUAA.

In deroga a tale principio generale, un'azienda con una o più UTE localizzate in territori ricadenti nella competenza di più Organismi pagatori, può richiedere di costituire il fascicolo unico aziendale in territorio diverso da quello della sede legale o di residenza, purché in esso sia presente almeno un'UTE dell'azienda interessata. Essa deve inoltrare apposita richiesta all'Organismo pagatore competente, a quello prescelto ed all'AGEA. La competenza è attribuita, al termine dell'istruttoria, all'Organismo pagatore prescelto.

I soggetti che hanno conferito al CAA il mandato scritto ad operare nel proprio interesse dovranno costituire il fascicolo presso il CAA stesso, con l'obbligo di fornire la documentazione necessaria al costante aggiornamento della propria situazione aziendale. I CAA saranno, inoltre, il tramite di tutte le comunicazioni intercorrenti tra gli agricoltori e l'Amministrazione.

I soggetti che non hanno conferito mandato al CAA ai fini della presentazione della domanda unica, invece, dovranno aggiornare i loro dati presenti nell'anagrafe regionale tramite uno sportello CAA ed in seguito, entro e non oltre il 15/05/2008 provvedere alla compilazione della domanda unica 2008 tramite la procedura definita per i beneficiari in proprio.

I documenti essenziali che devono essere prodotti all'atto della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale sono descritti nell'allegato alla Circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005.



6. ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO DI DOMANDA

L'agricoltore affida al CAA tutta la documentazione necessaria per la costituzione del fascicolo di domanda.

Il fascicolo di domanda, strutturato in modo da garantire che la documentazione archiviata non possa materialmente perdersi, deve recare sulla copertina i seguenti dati:

- nominativo e CUAA del richiedente; campagna di riferimento.

Tutti i documenti che sono indispensabili per la presentazione della domanda (es. fatture sementi, contratti, ecc.) e fanno parte del controllo di ricevibilità che esegue il CAA, devono essere protocollati e archiviati.

All'interno del fascicolo devono essere archiviati tutti i documenti inerenti la domanda, in particolare:

- copia cartacea della domanda sottoscritta dal produttore (nel caso siano state presentate domande di modifica è necessario conservare nel dossier anche la copia della domanda iniziale);
- documenti allegati alla domanda;
- documentazione comprovante le eventuali cause di forza maggiore;
- documenti comprovanti la risoluzione di eventuali anomalie;
- check list del controllo di ricevibilità sottoscritta dal funzionario del CAA stampabile dal S IARL.

Gli archivi sono gestiti nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della riservatezza e devono essere conservati per almeno 5 anni dall'ultimo pagamento. I dossier devono essere archiviati con modalità atte a consentirne la pronta reperibilità per eventuali verifiche e controlli.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande uniche di pagamento 2008 devono essere presentate ARPEA dalle aziende agricole, persone fisiche e giuridiche.

Qualora il fascicolo aziendale sia stato trasferito presso un altro Organismo pagatore, in base a quanto indicato nel precedente paragrafo 4, la domanda unica di pagamento deve essere presentata all'Organismo Pagatore presso il quale è stato costituito/trasferito il fascicolo aziendale.

Le domande devono essere compilate **esclusivamente** sulla modulistica approvata con il presente provvedimento o mediante compilazione on-line assistita secondo le disposizioni di ARPEA.

Per i beneficiari che hanno conferito mandato ad un CAA la domanda verrà presentata dal CAA stesso utilizzando le procedure informatiche del S.I.A.P. entro i termini previsti dalla normativa comunitaria. Il CAA avrà l'obbligo di archiviare la domanda cartacea, debitamente sottoscritta dall'agricoltore, nel fascicolo della domanda. Il CAA provvederà ad inoltrare la domanda mediante apposita funzionalità direttamente dal SIAP.



I beneficiari che non si avvalgono dei servizi dei CAA per la compilazione della domanda unica, definiti come beneficiari “in proprio”, dovranno presentarla in modo semi elettronica. I produttori interessati da tale modalità dovranno:

- Effettuare l'autoregistrazione su Sistema Piemonte con documento di riconoscimento utilizzando la procedura presente on-line all'URL <https://secure.sistemapiemonte.it/registrazione/index.do> ;
- La persona che si autoregistra deve essere il rappresentante legale/titolare dell'azienda;
- Al termine delle operazioni di autoregistrazione, verrà richiesto all'utente di scegliere user e password di accesso al sistema;
- Trascorsi alcuni giorni arriverà all'indirizzo di chi si autoregistra una lettera che riporta il PIN di accesso al Sistema Piemonte;
- A questo punto sarà possibile accedere all'applicativo come beneficiario in proprio e procedere alla compilazione della domanda unica.

La domanda è compilata, direttamente dal beneficiario su SIAP, deve essere controllata per escludere la presenza di anomalie bloccanti e portata fino allo stadio di “TRASMESSA”, stampata da sistema, sottoscritta dal beneficiario e recapitata, con fotocopia di documento di identità valido, scheda di validazione del fascicolo sottoscritta dal produttore e dal CAA detentore del fascicolo, direttamente all'ARPEA, che la protocolla all'atto della ricezione presso i propri uffici, entro le ore 18.00 del 15 maggio 2008.

La compilazione della domanda deve essere obbligatoriamente preceduta dall'aggiornamento del fascicolo, operazione a carico del beneficiario per il tramite di un CAA mandatario.

ARPEA, la Direzione Generale Agricoltura della Regione, le Province, le Comunità Montane ed i CAA non effettuano servizi di compilazione delle domande presentate con tale modalità. Si precisa che per il caricamento su SIAP il beneficiario non potrà usufruire della consulenza tecnica e/o informatica dei funzionari di ARPEA.

8. REQUISITI GENERALI DELLA DOMANDA UNICA

Per ogni domanda unica deve essere verificata la presenza di un coerente fascicolo aziendale; gli stessi controlli saranno svolti a livello di SIGC.

La domanda unica è predisposta in coerenza con gli articoli 12, 13 e 16 del reg. (CE) n. 796/2004 e contiene gli elementi necessari a dimostrare la qualifica di agricoltore del richiedente, ai sensi dell'art. 2, lettera a) del reg. (CE) n. 1782/2003.

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. 27/12/2006, n. 296, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni: *“i pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai*



sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.”

Le dichiarazioni presenti in domanda unica relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali, verranno utilizzate, ai sensi dell'art. 33 della L. 286 del 24/11/2006 per l'aggiornamento del catasto.

Qui di seguito si indicano, in sintesi, le informazioni da riportare nella domanda unica di pagamento completa per la campagna 2008.

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

Indicare tutti i dati di dettaglio dell'azienda richiedente il premio: CUA, titolare, rappresentante legale, ubicazione

DATI DI RIEPILOGO

Indicare i dati di riepilogo necessari agli aiuti diretti richiesti: titoli, superfici e capi

DICHIARAZIONI E IMPEGNI

Elenco delle dichiarazioni e degli impegni attestanti la conoscenza delle condizioni inerenti il regime d'aiuto considerato per il richiedente

DICHIARAZIONI E IMPEGNI RELATIVI ALLA CONDIZIONALITA'

Dichiarazioni e impegni obbligatori per il richiedente, relativi alla condizionalità, sia riguardo ai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) che al mantenimento delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).

ALLEGATI DA PRESENTARE

Elenco della documentazione specifica allegata in relazione ai diversi regimi d'intervento.

RISERVA NAZIONALE

Richiesta di accesso alla riserva nazionale

SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONI e DOMANDA

Sottoscrizione delle dichiarazioni, e della domanda di pagamento unico

ELENCO DEI TITOLI - UTILIZZAZIONE

Indicazione dell'identificativo dei titoli "nel portafoglio" del richiedente (assegnati, acquistati, affittati, ereditati). Il richiedente deve indicare quali intende utilizzare.



8.1. Finalità di presentazione della domanda

Nella compilazione della domanda unica di pagamento è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, indicando se si tratta di:

1. *Domanda iniziale;*
2. *Domanda di modifica ai sensi degli art. 15 e 22 del Reg. CE 796/2004*, nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dai summenzionati articoli, come modifica (art. 15) e/o quale revoca parziale (art. 22) della domanda precedentemente presentata. Tale domanda deve comunque pervenire entro la data ultima del **31.05.2008**, fissata dalla normativa comunitaria in vigore. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire, in mancanza di tale indicazione la domanda di modifica verrà considerata irricevibile.
3. *Domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del Reg. CE 796/2004*, nel caso in cui si voglia revocare una parte della domanda; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire, in mancanza di tale indicazione la domanda di modifica verrà considerata irricevibile.
4. *Comunicazione ai sensi dell'art. 72 del Reg. CE 796/2004*, se la comunicazione viene presentata nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 40 del reg. CE 1782/2003. In tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire, in mancanza di tale indicazione la comunicazione di modifica verrà considerata irricevibile.
5. *Comunicazione ai sensi dell'art. 74 del Reg. CE 796/2004*, se la comunicazione viene presentata nei casi di cessione di azienda previsti dall'art. 40 del reg. CE 1782/2003. In tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire, in mancanza di tale indicazione la domanda di modifica verrà considerata irricevibile.

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata dall'Organismo pagatore come domanda iniziale.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 22 del Reg. (CE) n. 796/2004 “La domanda di aiuto o una parte di essa, può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento [...]. Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità. Le revoche comportano per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda di aiuto o di parte della medesima”.

A tale scopo, l'ARPEA provvede a comunicare il completamento dei controlli amministrativi, direttamente o tramite CAA per i soggetti che hanno loro conferito mandato. Conseguentemente, l'ARPEA non autorizzerà revoche successive alla predetta comunicazione.



8.2. Modifica della domanda iniziale ai sensi del Reg. (CE) n. 796/2004

8.2.1. Domande di modifica ai sensi degli art. 15 e 22

E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 e 22 del Reg. (CE) 796/04 che consente di modificare alcuni dati dichiarativi e, contemporaneamente, di revocare parte della domanda di aiuto. Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti l'uso o il regime di aiuto richiesto in relazione alle particelle già dichiarate nella domanda iniziale;
- aggiunta di singole particelle non dichiarate nella domanda iniziale ai fini dei regimi di aiuto per superficie anche associate ai corrispondenti titoli all'aiuto;
- modifiche di singole particelle anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- modifica dei titoli, anche in aumento, rispetto alla domanda iniziale;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati ai fini dell'art. 69 del reg. ce 1782/03 e ai fini dei titoli sottoposti a condizioni particolari;
- modifiche modalità di pagamento.

Le seguenti modifiche:

- aggiunta di singole particelle catastali;
- modifiche di singole particelle anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- modifiche riguardanti le destinazioni d'uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nelle domanda iniziale;

sono variazioni che interessano la consistenza territoriale. Queste devono essere effettuate tramite le procedure di aggiornamento del Fascicolo Aziendale. La nuova situazione comporterà la redazione di una nuova scheda di validazione del Fascicolo Aziendale aggiornata, che dovrà essere sottoscritta dal produttore. Tale scheda sarà richiamata nella domanda di modifica.

8.2.2. Domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 22



E' possibile presentare una domanda di **revoca parziale** ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004, a condizione che l'agricoltore non sia stato informato dall'ARPEA direttamente o per il tramite del CAA, nel caso che abbia conferito mandato, dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarità riscontrate nella sua domanda.

Le informazioni fornite dall'agricoltore hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale. Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di revoca parziale, si considera valida l'ultima pervenuta.

L'ARPEA, al fine di migliorare la gestione delle misure di cui trattasi, adotta le seguenti modalità operative per la presentazione delle domande di revoca parziale, redatte ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004:

una domanda di revoca parziale, presentata ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- cancellazione di singole particelle dichiarate nella domanda iniziale ai fini dei regimi di aiuto per superficie anche associate ai corrispondenti titoli all'aiuto;
- riduzione di superficie dichiarata per singole particelle;
- riduzione dei titoli richiesti alla Riserva Nazionale;
- cancellazione dei codici allevamento dichiarati ai fini dell'art. 69 del reg. CE 1782/03 e ai fini dei titoli sottoposti a condizioni particolari;
- variazioni riguardanti unicamente le superfici con destinazione produttiva associata agli interventi "sementi certificate" e "foraggi da destinare alla trasformazione", purché non comportino un aumento della superficie aziendale totale.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, viene considerata irricevibile. Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda iniziale.

Le domande presentate ai sensi dell'art. 22 devono intendersi come presentate anche ai sensi dell'art. 68 del Reg. (CE) n. 796/2004.

8.2.3. Comunicazioni ai sensi degli art. 72 e 74

Le comunicazioni riguardanti gli articoli 72 e 74 del Reg. (CE) n. 796/2004 debitamente compilate devono essere inoltrate obbligatoriamente all'OP, unitamente alla documentazione richiesta, ed essere



sottoposte a specifico esame volto a stabilire se la stessa documentazione sia da considerarsi o no idonea.

Art. 72 – Cause di forza maggiore

Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 796/2004, l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali già elencati, un'apposita comunicazione

L'art. 72 dispone che: "I casi di forza maggiore ovvero di circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 40, paragrafo 4 del reg. (CE) n. 1782/2003, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati per iscritto entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi".

I casi previsti sono:

1. decesso del titolare;
2. incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore;
3. calamità naturale;
4. epizoozia sul patrimonio zootecnico;
5. distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
6. furto di animali.

La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 72, viene di seguito riportata:

a) decesso del titolare:

1. copia del certificato di morte del richiedente;
2. scrittura notarile indicante linea ereditaria o,
in alternativa:
 - dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria, unitamente a:
 - documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;nel caso di coeredi:
 - delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a
 - documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;
3. certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario
oppure:
 - dichiarazione sostitutiva su possesso della P. IVA unitamente a
 - documento di identità in corso di validità.

b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore:

1. certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale.

c) calamità naturale:

- provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo



stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa:

- certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.) eventualmente accompagnata da perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale qualora gli atti non contengano sufficienti riferimenti rispetto a quanto sotto riportato. Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali.

d) Epizozia sul patrimonio zootecnico:

1. provvedimento dell'autorità competente (autorità veterinarie) che attesti il fenomeno e individui gli animali interessati all'evento

e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento:

1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, ecc.) che accerta la particolare situazione relativa ai fabbricati adibiti all'allevamento.

f) Furto di animali:

1. dichiarazione sostitutiva contenente la descrizione dell'evento, il periodo e il numero di capi coinvolti;
2. denuncia dell'evento all'autorità competente

La documentazione specifica prevista per i casi di cui ai punti da a) a f) deve essere sempre accompagnata da copia della domanda di aiuto di riferimento. Relativamente al punto c) deve essere allegata anche una comunicazione contenente un elenco delle particelle interessate da calamità.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA possono presentare la comunicazione presso il CAA stesso, che avrà l'obbligo di archiviare la relativa comunicazione, debitamente sottoscritta dall'interessato, unitamente alla documentazione giustificativa, nel fascicolo della domanda.

Art. 74 – Cessione di azienda

Nei casi previsti dal Reg. (CE) 796/2004 all'art. 74, in deroga ai termini temporali già elencati, è consentito all'agricoltore (cessionario) che acquisisce una azienda nella sua totalità da un altro agricoltore (cedente), successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una domanda di aiuto, la presentazione di una specifica domanda unitamente alla relativa documentazione probante, volta all'ottenimento dell'aiuto.

La documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute viene di seguito riportata:

1. copia dell'atto di vendita, di donazione, di affitto e qualsiasi altro atto attestante la cessione dell'azienda intervenuta a qualsiasi titolo del cedente al rilevataro, debitamente registrati, contenenti il dettaglio delle particelle catastali presenti nella scheda di validazione del Fascicolo Aziendale, sottoscritta dal produttore, e riferite alla domanda precedentemente presentata;
2. copia del certificato di attribuzione della P. IVA al richiedente o, in alternativa: -
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi D.P.R. 445/2000 sul possesso della P. IVA unitamente a



- documento di identità in corso di validità;
In caso di esenzione dalla partita IVA, produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dal produttore in merito all'esenzione dalla partita IVA.
- 3. copia della domanda di aiuto del richiedente.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA possono presentare la comunicazione presso il CAA stesso, che avrà l'obbligo di archiviare la relativa domanda cartacea, debitamente sottoscritta dall'agricoltore, nel fascicolo aziendale (insieme a quella iniziale).

8.3. Termini di presentazione

Termini di presentazione

Secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 1782/2003, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione e dal Decreto MiPAF del 5 Agosto 2004 n. 1787, la domanda di ammissione al regime di pagamento unico deve essere presentata entro il 15 maggio 2008.

Le date di presentazione delle domande agli Organismi Pagatori previste per la campagna 2008 sono:

1. domande iniziali: **15 maggio 2008;**
2. domande di modifica ai sensi dell'art. 15 e 22 del Reg. (CE) n. 796/04: **31 maggio 2008;**
3. domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/04: **fino al momento della comunicazione dell'irregolarità da parte di AGEA/ARPEA.**

Per le domande iniziali di cui al punto a), è consentita una tolleranza di **25 giorni di calendario**. Pertanto, il termine ultimo di presentazione è fissato al **9 giugno 2008**.

La data limite di semina è stabilita al **31 maggio 2008**.

Con riferimento ai termini di cui sopra, sono comunque fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'art. 1 del D. M. n. 1628/04.

Presentazione tardiva

Ai sensi dell'art. 21, par. 1 del reg. (CE) 796/2004, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio. In tal caso, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il 9 giugno 2008 sono irricevibili.



Ai sensi dell'art. 21, par. 1, comma 2 del reg. (CE) 796/2004, nel caso in cui documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto (cfr. art. 12 e 13 del reg. (CE) 796/2004) e vengano inoltrati dopo la scadenza prevista, si applica una riduzione all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. La documentazione di cui sopra presentata oltre il 9 giugno 2008 rende irricevibile la richiesta di aiuto per la quale essa è determinata.

Presentazione tardiva delle domande di modifica ai sensi dell'art. 15 e 22 del Reg. (CE) n. 796/04

Ai sensi dell'art. 21, par. 2 del reg. (CE) 796/2004, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 e 22" oltre il termine del 31 maggio 2008 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 9 giugno 2008.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del **9 giugno 2008**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono **irricevibili**.

Domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/04

Le domande di revoca parziale pervenute **dopo la comunicazione** delle irregolarità da parte di ARPEA sono irricevibili.



9. DOMANDA DI FISSAZIONE TITOLI

A partire dalla campagna 2008 entra nella riforma della PAC ed è oggetto di disaccoppiamento il settore dell'ortofrutta (pomodoro e agrumi).

Per tale settore AGEA sta provvedendo alla comunicazione ai singoli agricoltori, prevista ai sensi dell'art. 34 del Reg. (CE) n. 1782/2003, dei titoli provvisori calcolati ai sensi dell'art. 43 del reg. (CE) n. 1782/2003.

Tale comunicazione avviene sulla base degli esiti della ricognizione preventiva effettuata ai sensi dell'art. 12 del Reg. (CE) n. 795/2004.

I titoli provvisori possono essere oggetto di modifica nel valore e nel numero fino alla comunicazione dei titoli definitivi.

Poiché i titoli provvisori possono in corso di comunicazione sono provvisori, per poter essere utilizzati devono essere "fissati" in domanda unica (quadro B, sez. II).

Oggetto della domanda di fissazione sono tutti i titoli provvisori attribuiti all'agricoltore: non è infatti consentita la fissazione parziale dei titoli stessi.

Ai fini della fissazione dei titoli è necessario:

- essere agricoltore ai sensi dell'art. 2 del Reg. (CE) 1782/03;
- essere in possesso di una superficie minima pari a 0,3 ha.

Qualora venga presentata una domanda iniziale nella quale la fissazione dei titoli non è richiesta, il produttore interessato per poter fissare i titoli derivanti dalla riforma dell'OCM ortofrutta dovrà presentare una domanda di modifica ai sensi degli artt. 15 e 22 del reg. (CE) 796/04 entro il termine del 31 maggio 2008.



10. REGIMI DI SOSTEGNO

La domanda unica 2008 consente la partecipazione ai seguenti regimi di sostegno:

Aiuti disaccoppiati:

- 1) Regime di pagamento unico, previsto dal Titolo III del Reg. CE 1782/2003;
 - Accesso alla riserva nazionale
 - Richiesta di pagamento dei titoli posseduti

Aiuti accoppiati:

- 1) I regimi previsti dal Titolo IV del Reg. CE 1782/2003:

Aiuti alla superficie:

- Premio specifico alla qualità per il grano duro
- Premio per le colture proteiche
- Aiuto specifico per il riso
- Pagamento per superficie per la frutta a guscio
- Aiuto per le colture energetiche

Aiuti alla produzione:

- Aiuto alle sementi
- Aiuto per il tabacco
- Aiuto per la barbabietola da zucchero

- 2) I Regimi di aiuto per specifici tipi di colture e di produzione di qualità previsti dall'art. 69 del Reg. CE 1782/2003 e istituiti dal DM 2026/04 quali:

Aiuti alla superficie:

- Grano duro
- Grano tenero
- Mais
- Avvicendamento
- Barbabietola in avvicendamento

Aiuti alla zootecnia:

- Premio supplementare carni bovine
- Premio supplementare carni ovine e caprine



3) Foraggi essiccati, dichiarati secondo quanto disposto dall'art. 15 del reg. (CE) n. 382/2005 (a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 796/2004, in quanto uso della superficie elencato nell'allegato V del reg. (CE) n. 1782/03);

10.1. Aiuti Disaccoppiati ai sensi del titolo III del Reg.(CE) 1782/03

Il **regime unico di pagamento** è la modalità di sostegno diretto al reddito degli agricoltori, introdotta dalla riforma della PAC. Esso è disciplinato dal reg. (CE) 1782/2003 del Consiglio e dai regolamenti applicativi della Commissione (CE) n. 795/2004 e n. 796/2004 e successive modificazioni. A questa normativa di base si aggiunge il D.M. n. 1668 del 20/7/2004, il D.M. n. 1787 del 5/8/2004 e il D.M. n. 2026 del 24/9/2004 con i quali lo Stato italiano ha adottato le modalità di applicazione della riforma in Italia. Il regime di pagamento unico stabilisce che ogni agricoltore benefici di un pagamento unico disaccoppiato (svincolato dalle produzioni), basato su quanto dallo stesso percepito nei seguenti periodi:

- anni civili 2000, 2001 e 2002, a titolo di almeno uno dei seguenti regimi di sostegno (indicati nell'allegato VI del reg. (CE) 1782/2003):
 - Seminativi, compreso l'aiuto supplementare al grano duro
 - Legumi da granella (ceci, lenticchie, vecce)
 - Riso
 - Carni bovine: premio speciale bovini maschi, premio per vacca nutrice, pagamenti per l'estensivizzazione, premi alla macellazione, pagamenti supplementari
 - Carni ovine e caprine: premio per pecora e per capra, premi supplementari
 - Foraggi essiccati
 - Tabacco
- campagne di commercializzazione 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003
 - olio d'oliva
- quota latte al 31 marzo 2005
 - latte e prodotti lattiero-caseari
- anni civili 2000, 2001, 2002 quale periodo di cui al punto K dell'allegato VII del reg. (CE) 1782/2003, se ha beneficiato del sostegno di mercato per:
 - barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria.
- periodo rappresentativo di cui al punto M dell'allegato VII del Reg. (CE) 1782/2003, se ha beneficiato del sostegno di mercato per gli ortofrutticoli. L'importo di riferimento è calcolato sulla base degli aiuti percepiti ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/1996 in un periodo



rappresentativo della realtà produttiva esistente comprendente le campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007.

Possono, altresì, beneficiare del regime di pagamento unico disaccoppiato gli agricoltori che hanno ricevuto l'azienda o parte di essa in eredità effettiva o anticipata da un agricoltore che nel periodo di riferimento ha fruito di almeno un pagamento diretto di cui all'allegato VI del reg. (CE) 1782/03 così come modificato dal reg. (CE) 864/04.

Fatti salvi i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, le superfici abbinata ai titoli devono essere a disposizione del beneficiario alla data di presentazione della domanda di pagamento unico.

Il pagamento unico è condizionato al rispetto di criteri di gestione obbligatori (allegato III del reg. (CE) 1782/03) e/o al rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali (allegati IV del reg. (CE) 1782/03).

I dati di riferimento hanno originato titoli ordinari, di ritiro, speciali:

- **ordinari:** sono quelli calcolati a norma dell'articolo 37 del reg. (CE) n. 1782/2003. Essi sono caratterizzati da un "importo di riferimento" ricavato dalla media dei pagamenti percepibili dagli agricoltori nel periodo di riferimento nel quadro dei regimi di sostegno elencati nell'allegato VI del citato regolamento; tale importo viene suddiviso per il numero medio degli ettari ("superficie di riferimento") ammissibili ai fini dei pagamenti, compresa la superficie foraggera e quella utilizzata per la produzione di foraggi essiccati ed esclusa quella ritirata obbligatoriamente dalla produzione;
- **speciali (o sottoposti a condizioni particolari):** sono quelli calcolati a norma dell'art. 48 del reg. (CE) n. 1782/2003 spettanti ad agricoltori che hanno percepito pagamenti per premi zootecnici o lattiero-caseari (ex art. 47 del reg. (CE) n. 1782/2003) nel periodo di riferimento per i quali non risultano esistere superfici, oppure il cui titolo per ettaro eccede i 5.000 Euro. Gli agricoltori possessori di tali titoli possono derogare all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli purché mantengano almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in unità di bestiame adulto (UBA);
- **di ritiro:** sono quelli calcolati a norma dell'articolo 53 del reg. (CE) n. 1782/2003, basati sulla superficie ritirata dalla produzione a titolo obbligatorio. Ai sensi dell'art. 54, par. 6 del reg. (CE) n. 1782/2003, i titoli di ritiro hanno la precedenza, nell'utilizzo, su qualsiasi altro titolo.
- **i titoli speciali da soccida:** sono i titoli speciali (o sottoposti a condizioni particolari) provenienti da contratti di soccida in vigore nel triennio di riferimento e hanno le caratteristiche dei titoli speciali descritti al punto precedente. Oltre a ciò, possono essere utilizzati solo con l'assenso del soccidario.
Le modalità di attribuzione dei titoli suddetti sono assoggettate alle disposizioni della circolare AGEA ACIU.2007.896
- **i titoli da riserva:** sono attribuiti agli agricoltori che ne abbiano diritto secondo le modalità stabilite dal D.M. 3529 del 31/03/2008.



I diritti all'aiuto possono essere dichiarati soltanto una volta all'anno, per ricevere il pagamento, esclusivamente dall'agricoltore che li detiene, entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime pagamento unico.

Con regolamento comunitario e successivo D.M. 3463 del 28/03/2008 è stato abrogato l'obbligo di detenere per 10 mesi le superfici interessate dal Regime Unico di Pagamento. Il suddetto D.M. stabilisce che gli ettari ammissibili abbinati ai titoli all'aiuto dichiarati dall'agricoltore, ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 5 agosto 2004, devono essere a disposizione dello stesso agricoltore alla data del 9 giugno dell'anno di presentazione della domanda unica.

Con successiva circolare da parte di Agea Coordinamento verrà stabilito l'applicabilità del suddetto D.M..

L'agricoltore dichiara le particelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili pertinenti a ciascun diritto all'aiuto.

Sulle particelle per le quali gli agricoltori presentano domanda di pagamento devono essere esercitate attività agricole nel rispetto del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 795/04 e n. 796/04 della Commissione e di quanto stabilito nel decreto MiPAF del 15/03/2005, salvo quanto disposto all'articolo 49, comma 2 del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio e salvi i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

Il pagamento unico è condizionato al rispetto di criteri di gestione obbligatori (allegato III del reg. (CE) 1782/2003) e/o al rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali (allegato IV del reg. (CE) 1782/2003). L'insieme di tali obblighi e delle disposizioni previste dal Decreto MiPAF del 21 dicembre 2006 e ss. costituisce la "condizionalità".

10.1.1. Titoli all'aiuto basati sulla superficie

L'estensione minima aziendale per la richiesta di un aiuto diretto è fissata a 0,05 ettari (art. 1 D.M. 5 marzo 2005).

10.1.2. Titoli ordinari

Uso dei titoli all'aiuto

Ciascun titolo ordinario, fissato dall'agricoltore, può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro, e comunque non superiore a quella fissata. Tali superfici sono sottoposte a delle condizioni di ammissibilità, definite dall'art. 44 e ss. del Reg.(CE) n. 1782/03 e dall'art. 3 ter del Reg.(CE) n. 795/04 e dal D.M. n. 1535 del 22/10/2007, contenente disposizioni riguardanti il regime di pagamento unico.

Secondo le disposizioni comunitarie sono ammissibili le superfici destinate a:



1. seminativi;
2. pascolo permanente;
3. luppolo;
4. banane;
5. oliveto;
6. agrumeti.

Sono escluse le superfici destinate a:

1. colture permanenti;
2. colture forestali;
3. usi non agricoli.

Le seguenti colture:

1. alberi da bosco a breve rotazione (codice prodotto 120);
2. canna cinese (*miscanthus sinensis*) (codice prodotto 112);
3. fettuccia d'acqua (*phalaris arundicea*) (codice prodotto 010)

sono considerate ammissibili nel rispetto delle condizioni sotto indicate:

- impiantate nel periodo compreso tra il 30 aprile 2004 e fino al 10 marzo 2005;
- impiantate anteriormente al 30 aprile 2004 e acquistate o affittate nel periodo compreso tra il 30 aprile 2004 e fino al 10 marzo 2005.

A tale riguardo, si precisa che l'onere della prova rimane a carico dell'agricoltore che deve allegare alla domanda la documentazione probante (fatture di acquisto dei pioppeti, ricevute di lavorazione per le piantagioni, contratti di compravendita, affitto, ecc.).

Le superfici investite a colture permanenti e che sono altresì oggetto di una domanda di aiuto per le colture energetiche di cui all'art. 88 del reg. (CE) 1782/03 sono considerate ettari ammissibili per l'utilizzo dei titoli ordinari.

In questi casi è possibile abbinare tali superfici ai titoli ordinari e percepire, contemporaneamente, l'aiuto per le colture energetiche.

Ammissibilità dei pascoli magri

Per l'ammissibilità relativa all'utilizzo di pascoli magri si rimanda al relativo capitolo "Foraggiere".

Uso agricolo del suolo

Sulle superfici per le quali gli agricoltori richiedono il pagamento unico, ai sensi dell'articolo 51 del reg. (CE) n. 1782/03 e del D.M. n. 1535 del 22/10/2007, può essere svolta qualsiasi attività agricola, fatta eccezione per:

- le colture permanenti, ad eccezione degli agrumi e degli oliveti;
- le patate da consumo;
- i vivai .



Le superfici agricole non seminate, ammissibili all'aiuto diretto e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 5 del reg. (CE) 1782/03 (disattivate), sono soggette alle prescrizioni descritte nel paragrafo “Superfici messe a riposo”.

La coltivazione della canapa è assoggetta alle prescrizioni descritte nel paragrafo “Produzione di canapa”.

10.1.3. Titoli di ritiro

Uso dei titoli all'aiuto

Ciascun titolo di ritiro, fissato dall'agricoltore e da utilizzare prioritariamente, può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro, e comunque non superiore a quella fissata. Tali superfici sono sottoposte a delle condizioni di ammissibilità, definite dall'art. 54, comma 2 del Reg. (CE) n. 1782/03 e successive modifiche.

Sono ammissibili le superfici seminabili, fatta eccezione per le superfici che al 15 maggio 2003 erano destinate a:

1. colture permanenti;
2. foreste;
3. usi non agricoli;
4. pascoli permanenti.

Ai sensi dell'art. 55 del reg. CE 1782/2003 non sono soggetti agli obblighi di cui sopra gli agricoltori che conducono l'azienda interamente con metodi di produzione biologica di cui al reg. CEE 2092/91 e i produttori che destinano i prodotti ottenuti per fornire materiale per la trasformazione (no food). Si ricorda che per aziende biologiche si intendono sia le aziende *certificate* come tali, sia le aziende in *conversione*.

Sono ammissibili, inoltre, le seguenti tipologie di superfici messe a riposo:

- superfici ritirate dalla produzione ai sensi degli articoli 22-24 del reg. (CE) n.1257/1999, che non sono adibite ad uso agricolo, né utilizzate per fini lucrativi diversi da quelli ammessi per i terreni ritirati dalla produzione nel quadro di detto regolamento (codice prodotto 003-004);
- superfici rimboscate a norma dell'articolo 31 del reg. (CE) n. 1257/1999 (codice prodotto 517).

L'agricoltore deve utilizzare prioritariamente i titoli di ritiro, a meno che non abbia una superficie ammissibile ai sensi dell'art. 54 comma 2 del Reg. (CE) n. 1782/03 inferiore alla superficie associata ai titoli di ritiro e rilasciare una apposita dichiarazione nel modello di domanda unica.



L'art. 12, paragrafo 2, comma 3 del reg. (CE) 796/2004, infatti, stabilisce che "...Conformemente all'art. 54, paragrafo 6 del reg. (CE) n. 1782/2003, l'agricoltore chiede di utilizzare i diritti di ritiro prima di ogni altro diritto. Egli dichiara quindi la superficie da mettere a riposo corrispondente al numero di diritti di ritiro in suo possesso, sempre che disponga di una superficie ammissibile sufficiente. Qualora la superficie ammissibile sia inferiore al numero di diritti di ritiro, l'agricoltore può chiedere di attivare il numero di diritti di ritiro corrispondente alla superficie di cui dispone".

Uso agricolo del suolo

Le superfici per le quali gli agricoltori percepiscono il pagamento unico relativo ai titoli di ritiro non devono essere adibite per fini lucrativi né per la produzione di alcuna coltura ad usi commerciali, fatta eccezione per:

- gli agricoltori che conducono l'azienda interamente con metodi di produzione biologica di cui al reg. CEE 2092/91 (art. 55, a) reg. CE 1782/2003);
- i produttori che destinano i prodotti ottenuti per fornire materiale per la trasformazione prodotti non destinati, in primo luogo al consumo umano o animale (art. 55, b) reg. CE 1782/2003).

L'art. 1 del reg. (CE) 1107/2007 stabilisce che: "In deroga all'articolo 54, par. 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per il 2008 gli agricoltori non sono tenuti a ritirare dalla produzione gli ettari ammissibili all'aiuto per il ritiro dalla produzione per poter beneficiare degli importi fissati dai diritti di ritiro."

Pertanto, le superfici associate ai titoli di ritiro, per il 2008, possono essere coltivate anche in assenza dei requisiti esposti al paragrafo precedente.

Le condizioni generali applicabili alle superfici utilizzate per i titoli di ritiro sono:

- estensione minima non inferiore a 1000 metri quadri e larghezza non inferiore ai 10 metri; particelle di almeno 500 metri quadri ed con larghezza di 5 metri possono essere prese in considerazione a condizione che sulle stesse non sia praticato il diserbo chimico;
- messa a riposo per un periodo che inizia non oltre il 15 gennaio e si conclude non prima del 31 agosto.

Le superfici destinate al ritiro obbligatorio dalla produzione sono soggette alle prescrizioni descritte nel paragrafo "*Superfici messe a riposo*".

Superfici ad uso non alimentare (no-food)

L'agricoltore può destinare una superficie alla produzione di materie prime utili per la fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano o animale.

Sui terreni ritirati dalla produzione possono essere coltivati barbabietole da zucchero, topinambur o radici di cicoria a condizione che:



- tutto il prodotto intermedio della barbabietola da zucchero venga utilizzato per la produzione di prodotti energetici e tutto il coprodotto o sottoprodotto contenente zucchero venga utilizzato in accordo con il reg. CE n. 318/2006 (Modifica al reg. CE 1973/04 (art. 143));
- le radici di cicoria e i topinambur non vengano sottoposti a idrolisi ai sensi del *regolamento (CE) n. 314/2002*, né allo stato naturale, né come prodotto intermedio quale inulina, o come prodotto connesso quale oligofruttosio, o come sottoprodotto.

L'agricoltore che intende produrre materie prime utili per la fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano o animale è tenuto alla presentazione della domanda unica di pagamento, all'interno della quale deve descrivere le superfici occupate da tali colture e associarle all'utilizzo dei titoli di ritiro.

Alla domanda unica devono essere allegati:

- tutti i contratti di coltivazione stipulati con un collettore o primo trasformatore riconosciuti dall'Organismo pagatore;
- una o più dichiarazioni sostitutive del contratto per la produzione di biogas o energia termica nella propria azienda.

Gli agricoltori che intendono utilizzare i terreni ritirati dalla produzione per coltivarvi le materie prime che non devono necessariamente formare oggetto di un contratto ed elencate nella matrice prodotto-intervento (allegato 1) devono impegnarsi mediante una dichiarazione scritta a provvedere affinché le materie prime in questione vengano destinate, in caso di utilizzazione o vendita, agli usi previsti dall'allegato XXIII del Reg. (CE) n. 1973/2004.

Gli agricoltori che intendono destinare ad usi diversi dall'alimentazione umana o animale i prodotti ottenuti da coltivazioni pluriennali (cfr. la matrice prodotti-interventi), qualora non stipulino un contratto sono tenuti a presentare un *impegno a piantare* durante l'anno considerato (cfr. capitolo 13.3 della circolare ACIU.2007.332 dell' 11 maggio 2007).

La coltivazione della canapa è soggetta alle prescrizioni descritte nel paragrafo "produzione di canapa".

Nel quadro del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, la presentazione dei contratti no-food deve essere eseguita attraverso il portale SIAN con una procedura rilasciata alle ditte industriali riconosciute.

La disciplina specifica per tali contratti è demandata ad un apposito provvedimento dell'Organismo di Coordinamento.

L'art. 155 del Reg. CE 1973/2004 prevede che il pagamento possa avvenire prima della trasformazione industriale della materia prima, purché la materia prima sia stata consegnata all'Acquirente Collettore e/o Primo Trasformatore e l'autorità competente abbia accertato il rispetto degli obblighi di seguito elencati:



- a) consegna del contratto all'Organismo pagatore competente da parte dell'Acquirente Collettore e/o Primo Trasformatore;
- b) inserimento di una copia del contratto nella domanda unica di aiuto;
- c) costituzione di una cauzione versata dal Primo Trasformatore e/o Acquirente Collettore all'Organismo pagatore competente e allo stesso trasmessa;
- d) comunicazione all'Organismo pagatore competente della quantità di materia prima raccolta da parte del Primo Trasformatore e/o Acquirente Collettore tramite portale SIAN;
- e) verifica del rispetto delle disposizioni impartite per la domanda unica di aiuto corrispondente e rispetto delle quantità di materia prima oggetto del contratto, incluse le eventuali variazioni dovute a cause eccezionali.

Gli agricoltori, che abbiano indicato su alcune particelle codici colturali idonei ed eseguano la trasformazione delle materie prime agricole ottenute su tali superfici direttamente in azienda per l'ottenimento di energia termica, elettrica o biogas, sono tenuti alla compilazione di formati analoghi a quelli che sono obbligatori nella contrattualistica con le imprese di trasformazione, che riportano l'indicazione "dichiarazione sostitutiva del contratto" e "dichiarazione sostitutiva della consegna" del prodotto".

Nel caso in cui le materie prime ottenute siano potenzialmente alimentari (semi oleosi e granella di mais), l'agricoltore è tenuto a procedere alla denaturazione e/o colorazione di tali materie prime come espressamente previsto dal reg. (CE) 1973/2004.

Nel caso di coltura biennale la cui raccolta e, di conseguenza, la consegna della materia prima avvengano soltanto nel secondo anno di coltivazione, il pagamento è effettuato in ognuno dei due anni successivi alla conclusione del contratto, a condizione che siano stati rispettati i seguenti obblighi:

- nel primo anno adempimenti previsti nelle lettere a), b), c) sopra citate;
- nel secondo anno adempimento previsto nelle lettere d), e) sopra citate, nonché la consegna effettiva del prodotto.

In caso di colture permanenti o pluriennali, il pagamento dell'aiuto ha luogo ogni anno a cominciare dalla stipula del contratto (o dall'impegno a piantare), alle medesime condizioni previste per le colture biennali.

Superfici messe a riposo

Sono considerate "superfici messe a riposo":

- le superfici agricole non seminate, soggette all'obbligo di ritiro dalla produzione (set-aside), ammissibili all'associazione con i titoli di ritiro (codice prodotto 003);
- le superfici agricole non seminate, ammissibili all'associazione con titoli ordinari (codice prodotto 004).

Tali superfici, a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03, devono essere mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.



Le superfici messe a riposo sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003, i terreni ritirati dalla produzione possono avere una superficie di almeno 1.000 metri quadri ed una larghezza di almeno 10 metri. Particelle di almeno 500 metri quadri ed una larghezza di 5 metri possono essere prese in considerazione a condizione che sulle stesse non sia praticato il diserbo chimico.
- le superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro della produzione (set aside) e non coltivate durante tutto l'anno sono soggette alla norma di condizionalità 4.2 di cui al DM 21 dicembre 2006.

Le stesse, a seconda della presenza di una copertura vegetale, seguono le seguenti disposizioni relative alle norme di Condizionalità:

- A. presenza di una **copertura vegetale** seminata o naturale, durante tutto l'anno (codici prodotto-uso 014/002; 003/004; 003/006);
- B. **attuazione di pratiche agronomiche** consistenti in operazioni di sfalcio, trinciatura o altre operazioni equivalenti al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

A – Presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno

Per le codifiche **003/004-006**, relative all'associazione a titoli da ritiro, e **014/002**, ammissibile all'associazione con i titoli ordinari, la copertura vegetale effettuata con specie seminate, ad esclusione delle colture contenute nell'allegato IX del reg. (CE) 1782/2003 e delle colture che consentono prodotti pluriennali, non può determinare un raccolto nell'anno corrente né può essere utilizzata per l'alimentazione animale. Tale limitazione comprende le essenze foraggere utilizzate anche per autoconsumo aziendale (esempio medica, trifoglio ecc.) per le quali il taglio può essere effettuato solo a partire dalla stagione successiva.

In assenza di disposizioni specifiche emanate dalle amministrazioni regionali, provinciali, comunali o da altri enti deputati a vario titolo alla gestione del territorio, anche relativamente alla delimitazione di zone vulnerabili tese a salvaguardare il paesaggio (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone di Protezione Speciale - ZPS, Zone di Vulnerabilità ai Nitrati - ZVN), il produttore può usufruire delle deroghe di natura agronomica di seguito illustrate, che consentono l'utilizzo di alcune specie e la lavorazione del terreno per determinate circostanze da riportare dettagliatamente in domanda.

La prescrizione A può essere derogata nel caso in cui il periodo dell'inerbimento sia condizionato dalle operazioni agronomiche previste per le diverse tipologie di seguito riportate:

Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione:

- copertura vegetale con specie da sovescio o piante biocide, fanno eccezione le specie contemplate dall'allegato IX del regolamento (CE) 1782/2003. Sempre per la sola codifica 003/001 relativa alla pratica del sovescio, le specie seminate dovranno essere interrate in fase di



fioritura attraverso l'aratura del terreno entro il 15 maggio di ogni anno. Tuttavia, detto termine è prorogato al 30 giugno nel caso in cui la copertura vegetale è effettuata con specie normalmente utilizzate per le semine primaverili. Per la coltivazione di piante biocide per motivi di ordine fito-sanitario, fermo restando l'obbligo di provvedere all'interramento delle stesse piante non appena realizzata la finalità perseguita (ad esempio, l'utilizzo di alcune specie della famiglia delle Brassicacee e Capparidacee come il *Raphanus sativus*, consente, attraverso lo sfalcio in fioritura e il successivo interrimento delle piante, di ridurre l'infestazione di nematodi nel terreno) (codici prodotto – uso 014/003; 003/001);

- terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi (codici prodotto – uso 003/018 – 019);
- costituzione di una copertura vegetale con miscuglio di almeno due dei semi di girasole, sorgo e granturco. Ai sensi del Decreto Ministeriale 7 marzo 2002, è possibile quindi utilizzare i titoli con una copertura vegetale per scopi ambientali, da rendere disponibile alla fauna selvatica come colture a perdere (codici prodotto – uso 014/004 e 003/002).

Per il codice 003/002, la superficie deve rimanere in campo fino al 28 febbraio dell'anno successivo e comunque non oltre il 31 marzo. Il miscuglio deve essere composto di almeno due tra le seguenti colture: a) girasole, b) sorgo, c) mais;

- nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario o in caso di lavori di drenaggio e di bonifica, di sistemazione del terreno (ruspature per livellamento, spietramento e pratiche analoghe) dei terreni messi a riposo. I lavori si intendono autorizzati se entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta, l'Organismo Pagatore Regionale non opponga motivato diniego (codici prodotto - uso 014/006; 003/007).

Deroghe applicabili sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni:

- lavorazioni meccaniche a partire dal 15 luglio per le semine delle sole specie i cui raccolti siano ottenibili nell'anno successivo (codici prodotto – uso 014/005; 003/003);
- lavorazioni meccaniche a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura come previsto nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria (codici prodotto – uso 014/008; 003/020).

B - attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, trinciatura o altre operazioni equivalenti al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti (codici prodotto-uso 014/001, 003/005).

Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione, ad esclusione delle superfici ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000.



- La prescrizione B può essere derogata con l'ammissione di idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata effettuando operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare che le piante infestanti vadano a fioritura e quindi a successiva disseminazione; tali operazioni devono essere svolte adottando tutte le precauzioni possibili per mitigare gli effetti negativi per la fauna selvatica. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinata a titoli di ritiro (003/005) può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo (codici prodotto – uso 014/001; 003/005);
- Impiego di diserbanti non residuali a basso dosaggio nei limiti di un solo intervento annuo nel periodo 15 marzo-15 luglio, giustificato solo nei casi di elevata infestazione.

Deroga applicabile alle sole superfici a seminativo disattivate

In aggiunta o in alternativa alle operazioni di cui al punto precedente, unicamente per i terreni ritirati volontariamente dalla produzione (disattivati) (014/001) e per i quali non sussistono gli specifici divieti previsti per il set-aside di utilizzo della copertura vegetale per l'alimentazione animale, è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Produzione di canapa

Per la coltivazione della canapa (codice intervento 037) ai sensi:

- dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (associazione delle superfici ai titoli ordinari);
- dell'art. 41 del Reg. Ce 1973/2004 (colture energetiche);
- dell'art. 165 del Reg. Ce 1973/2004 (materie prime destinate ad usi non alimentari);

si applicano le disposizioni all'art. 29 del Reg. Ce 795/2004 in relazione all'impiego di sementi e all'art. 33 Reg. Ce 796/2004 per quanto riguarda il tenore di tetraidrocannabinolo.

La coltivazione di canapa è dunque consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- si utilizzino le varietà elencate nell'allegato 3;
- si utilizzino varietà ammissibili di cui al punto precedente con tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2%;
- la coltivazione deve rimanere in campo fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura.



Ai sensi dell'art. 13 del reg. (CE) 796/2004, qualora l'agricoltore coltivi canapa in conformità con l'art. 52 del reg. CE 1782/2003 deve:

- dichiarare i quantitativi di sementi utilizzati (kg./ha);
- allegare alla domanda unica di pagamento le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE.

Se la semina ha luogo dopo il termine per la presentazione della domanda unica, le etichette devono essere trasmesse entro il 30 giugno.

PSR attivi e circostanze eccezionali-motivi agroambientali (art. 40 reg. 1782/03)

Nel corso della ricognizione preventiva effettuata nel corso del 2005, l'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 ha consentito, per gli agricoltori soggetti a impegni agroambientali durante il periodo di riferimento, di chiedere che l'importo di riferimento fosse calcolato sulla base dell'anno o degli anni del citato periodo nei quali l'adesione al programma agroambientale non abbia condizionato la richiesta di premi nelle domande PAC.

Questo dispositivo ha permesso per gli agricoltori che si trovano nella fattispecie sopra descritta di ottenere dei titoli per ettaro calcolati come se l'impegno agroambientale non avesse condizionato la capacità di seminare colture a premio PAC durante il periodo di riferimento.

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 795/2004 descrive, nell'eventualità che l'impegno agroambientale scada dopo il termine della presentazione di una domanda di accesso al regime di premio unico, l'obbligo di intervenire affinché si escluda la possibilità di un doppio pagamento nell'ambito dei suddetti impegni agroambientali.

Il doppio pagamento si concretizza solo per la parte di aiuto riconosciuta in più in virtù del riconoscimento della circostanza eccezionale invocata dall'agricoltore e solo per la durata dell'impegno agroambientale: non c'è assolutamente incompatibilità tra il premio unico disaccoppiato e il premio per l'impegno agroambientale.

La fattispecie dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 795/2004 è di portata limitata in quanto riguarda:

- solo gli agricoltori che hanno invocato la circostanza eccezionale dell'impegno agroambientale ed il cui impegno prosegue dopo 15 maggio 2005;
- limitatamente alla differenza di importo che si ha con e senza la considerazione della circostanza eccezionale invocata e solo per la durata dell'impegno agroambientale.

Di conseguenza:

- l'agricoltore che, in fase di ricognizione preventiva, non ha invocato le cause eccezionali previste dall'art. 40, par.5 del Reg. Ce 1782/2003 per escludere uno o più anni del triennio di



riferimento, percepisce interamente sia i premi agroambientali, sia gli importi complessivi a titolo di regime di pagamento unico corrispondenti alla media del periodo di riferimento;

- l'agricoltore che, in fase di ricognizione preventiva, ha invocato le cause eccezionali previste dall'art. 40, par.5 del Reg. Ce 1782/2003 per escludere uno o più anni del triennio di riferimento, fino alla scadenza dell'impegno agroambientale continua a percepire interamente i premi agroambientali e potrà percepire importi complessivi a titolo di regime di pagamento unico corrispondenti alla media del triennio di riferimento. Alla scadenza degli impegni agroambientali l'agricoltore riceverà l'importo di riferimento adattato sulla base del periodo di riferimento prescelto. Alla fine dell'impegno il produttore deve presentare istanza a norma dell'art.42, par 5 del reg CE 1782/2003 per ottenere titoli con valore calcolato in base all'importo di riferimento derivante dal ricorso all'art. 40(5).

10.1.4. Titoli speciali

I titoli speciali (o sottoposti a condizioni particolari) sono quelli calcolati a norma dell'art. 48 del regolamento (CE) n.1782/2003 spettanti ad agricoltori che hanno percepito pagamenti per premi zootecnici e lattiero/caseari (ex art. 47 del reg. (CE) n.1782/2003) nel periodo di riferimento per i quali non risultano esistere superfici, oppure il cui titolo per ettaro eccede i 5.000 Euro. Gli agricoltori possessori di tali titoli possono derogare all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli purché mantengano almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento, espressa in unità di bestiame adulto (UBA). Gli agricoltori devono esprimere la volontà di fruire di tale deroga.

In sede di presentazione della domanda unica di pagamento, gli agricoltori che intendono utilizzare titoli speciali sono vincolati a mantenere almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento, espressa in unità di bestiame adulto (UBA). Il numero di UBA che devono essere mantenuti per poter richiedere il premio unico disaccoppiato è già stato calcolato, secondo le modalità stabilite nell'allegato 2 della Circolare AGEA n. 9 del 24 marzo 2005, ed è riportato su ogni titolo all'aiuto.

Il rispetto dell'obbligo di mantenere almeno il 50% della attività agricola espressa in UBA, si concretizza con il mantenimento degli UBA relativi ai titoli speciali utilizzati nella domanda unica e viene verificato confrontando il numero delle UBA collegate a tali titoli, con il totale delle UBA effettivamente detenute, ottenute secondo gli algoritmi di calcolo sotto riportati e sommando i relativi risultati:

- consistenza media, nella campagna di riferimento, dei capi ovini e caprini di sesso femminile di et à superiore ai 12 mesi o che hanno partorito, moltiplicato per 0,15 ;
- consistenza media, nella campagna di riferimento, delle vacche nonché delle giovenche e dei bovini maschi di et à superiore a 24 mesi, moltiplicato per 1;
- consistenza media, nella campagna di riferimento, delle giovenche di et à compresa tra i 6 e i 24 mesi, moltiplicata per 0,6;



- consistenza media, nella campagna di riferimento, dei vitelli maschi o femmina di età inferiore ai 6 mesi, moltiplicata per 0,2;
- numero dei bovini maschi di età compresa tra i 6 ed i 24 mesi di età, che nel corso della campagna di riferimento risultano presenti in allevamento per un periodo consecutivo di almeno 2 mesi, moltiplicato per 0,6;
- numero di vitelli macellati, nel corso della campagna di riferimento, ad età inferiore agli 8 mesi, presenti in allevamento per un periodo di almeno 2 mesi che finisce non più tardi di 30 giorni prima della macellazione, moltiplicato per 0,25;
- numero di bovini macellati, nel corso della campagna di riferimento, ad età non inferiore a 8 mesi, presenti in allevamento per un periodo di almeno 2 mesi che finisce non più tardi di 30 giorni prima della macellazione, moltiplicato per 0,70.

La seguente procedura operativa di calcolo, effettuata utilizzando i servizi resi disponibili dalla BDN di Teramo, prevede i seguenti passi:

1. rilevazione di tutte le UBA riferibili a tutti gli allevamenti dell'agricoltore possessore di titoli speciali, distinte tra capi in vita e capi macellati;
2. conteggio delle UBA detenute, considerando, nell'ordine:
 - a. gli allevamenti per i quali il richiedente è contemporaneamente proprietario e detentore, o per i quali è il solo soggetto che richiede il pagamento di titoli speciali;
 - b. gli allevamenti per i quali più soggetti vantano diritti. In quest'ultimo caso, la ripartizione è la seguente:
 - i. al detentore dell'allevamento vengono attribuite tutte le UBA che risultano presenti nell'allevamento, sia per la parte in vita che per la macellazione
 - ii. al proprietario dell'allevamento vengono attribuite le UBA residuali.

In presenza di soccida con assenso del soccidario, le UBA riferite alla parte in vita dei capi vengono sempre attribuite in maniera prioritaria al soccidario e per l'eccedenza al soccidante come sopra indicato, mentre le UBA della macellazione vengono attribuite al soccidante dell'allevamento, la parte eccedente alle esigenze del soccidante per il rispetto del vincolo può essere attribuita al soccidario.

10.1.5. Richiesta di accesso alla riserva nazionale

Il produttore che, in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dal Reg. (CE) 1782/2003, artt. 42 e 40, par. 5, intende accedere alla riserva nazionale, ove consentito anche per l'anno 2008, deve effettuare la richiesta all'interno della Domanda Unica di Pagamento o, comunque entro il termine di presentazione della Domanda Unica.



Le condizioni di accesso alla Riserva nazionale per la campagna 2008 saranno oggetto di specifico provvedimento.

10.2. Aiuti Accoppiati ai sensi del titolo IV e dell'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/03

I premi legati alla produzione sono disciplinati:

- dal **titolo IV** del reg. CE 1782/2003:
 - o aiuto alla superficie:
 - Premio specifico alla qualità per il frumento duro
 - Premio per le colture proteiche
 - Aiuto specifico per il riso
 - Pagamento per superficie per la frutta a guscio
 - Aiuto per le colture energetiche
 - Pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione (pomodoro, prugne d'Ente, pere e pesche)
 - o aiuto alla produzione:
 - Aiuto alle sementi
 - Aiuto per il tabacco
 - Aiuto per la barbabietola da zucchero

- **dall'art. 69** reg. (CE) 1782/2003, applicato in Italia dal decreto MiPAF n. 2026 del 24 settembre e successive integrazioni:

- o aiuto alla superficie:
 - aiuto supplementare seminativi;
 - aiuto supplementare barbabietola da zucchero;
- o aiuto alla zootecnia:
 - aiuto supplementare carni bovine;
 - aiuto supplementare carni ovine e caprine.

La corresponsione degli aiuti accoppiati alla produzione può essere richiesta da qualunque agricoltore, anche non detentore di titoli all'aiuto (ad esclusione dell'aiuto per il tabacco).



L'estensione minima aziendale per la richiesta di un aiuto diretto è fissata a 0,3 ettari (art. 1 D.M. 15 marzo 2005).

10.2.1. Titolo IV

Premio Qualità per il grano duro

Il reg. (CE) n. 1782/2003 ha introdotto un premio specifico alla qualità per il frumento duro. L'art. 72 del suddetto regolamento dispone che tale aiuto viene concesso agli agricoltori che producono frumento duro di cui al codice NC 1001 10 00. L'art. 73 stabilisce che l'erogazione è subordinata all'utilizzazione di un determinato quantitativo di sementi certificate di varietà riconosciute, nella zona di produzione, come varietà di alta qualità per la fabbricazione di semolini e paste alimentari. L'aiuto ammonta a 40 EUR/ha.

L'agricoltore deve allegare alla domanda di aiuto la copia delle fatture di acquisto delle sementi certificate con l'indicazione delle varietà e del numero di identificazione della partita "ENSE" e barrare la corrispondente casella.

Nel caso in cui la fattura non sia intestata al richiedente, è necessario indicare il codice fiscale dell'intestatario.

In caso di fatture condivise, ossia quando una stessa fattura viene utilizzata da più beneficiari, è necessario indicare il codice fiscale dell'intestatario, il quantitativo utilizzato e il quantitativo totale fatturato. (anche l'intestatario della fattura dovrà inserire questi dati)

L'aiuto viene concesso per superfici fissate su base nazionale – per quanto concerne l'Italia 1.646.000 ettari – ripartite, sulla base dell'entità degli investimenti a frumento duro rilevati dall'ISTAT nel biennio 1996/1997, in sottosuperfici di base a livello regionale secondo quanto stabilito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con decreto del 15 marzo 2005 e successive modifiche.

L'art. 75 del reg. (CE) 1782/2003 stabilisce che se la superficie per la quale è richiesto l'aiuto risulta superiore alla suindicata superficie di base, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente nell'anno in questione.

Tale riduzione sarà effettuata dopo che, all'interno della superficie massima nazionale, è stata applicata una "compensazione" tra le superfici regionali dichiarate, attraverso il passaggio di quote di superficie "disponibile" da parte delle regioni che non hanno raggiunto il proprio limite di ettari, a favore delle regioni che lo hanno superato. Tale "compensazione" verrà applicata tenendo conto dell'incidenza percentuale di superamento, propria di ciascuna regione (art. 75, par. 2 reg. (CE) n. 1782/03).



L'art. 2, par. 2 del decreto MiPAF del 15 marzo 2005 e successive modifiche stabilisce che la quantità minima di semente certificata di frumento duro da utilizzare, secondo le ordinarie pratiche agronomiche, è pari a 180 kg per ettaro.

L'elenco delle varietà di frumento duro che possono beneficiare del premio per la campagna 2008, con relativa codifica, è riportato nell'Allegato 2 al presente manuale.

Piante Proteiche

Le colture proteiche oggetto di aiuto sono:

- piselli di cui al codice NC071310,
- favette di cui al codice NC071350,
- lupini dolci di cui al codice NC ex 12092950.

Per lupini dolci si intende la varietà di lupini in grado di produrre sementi che comprendono una percentuale massima del 5% di semi amari, calcolata mediante la prova di cui all'allegato 1 del reg. CE 1973/04, secondo le disposizioni dettate dall'art. 2, par. 56 del suddetto regolamento.

Il Titolo IV del reg. CE 1782/2003 all'art. 77 prevede un premio speciale pari a 55,7 Euro per ettaro per colture proteiche raccolte dopo la fase di maturazione lattea. Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di maturazione lattea a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di maturazione.

La superficie massima garantita (SMG) è fissata a 1.400.000 ettari. Qualora la richiesta d'aiuto risultasse superiore alla SMG la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per l'anno in questione.

L'agricoltore che richiede il premio per le piante proteiche (codice intervento 010) deve utilizzare, nella fase di compilazione della domanda unica di pagamento, i seguenti codici prodotto riportati nell'allegato 1 "matrice prodotto/intervento":

- codice 574 – fave e favette allo stato secco;
- codice 020 – piselli allo stato secco;
- codice 618 – lupini, semi di lupini dolci.

Risone

Ai sensi del Capitolo 3 del Reg. CE 1782/2003 viene concesso un aiuto agli agricoltori che producono riso di cui al codice NC 100610 (comprende anche il riso per la produzione di seme).



Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di fioritura a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Il risone prevede l'erogazione di un aiuto comunitario pari a 453 Euro/ha. L'aiuto è corrisposto nel limite della SMG nazionale, pari a 219.588 ettari.

La suddetta superficie di base è ripartita, sulla base dell'entità degli investimenti a riso rilevati nel quinquennio 1999-2003 tra le seguenti sottosuperfici di base:

ZONE	ETTARI
I	219.148
II	314
III	126
TOTALE	219.588

L'elenco dei comuni di appartenenza è contenuto nell'allegato B del Decreto MiPAF del 15 marzo 2005 e successive modifiche.

Se la superficie coltivata a riso nel corso di un anno supera la superficie di cui sopra, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente. Tale riduzione sarà effettuata dopo che, all'interno della superficie massima nazionale, è stata applicata una "compensazione" tra le zone, attraverso il passaggio di quote di superficie "disponibile" da parte delle zone che non hanno raggiunto il proprio limite di ettari, a favore delle zone che lo hanno superato. Tale "compensazione" verrà applicata tenendo conto dell'incidenza percentuale di superamento, propria di ciascuna zona (art. 82, par. 2 reg. (CE) n. 1782/03).

Il riproporzionamento viene effettuato nelle modalità previste nell'allegato II del reg. CE 1973/2004.

L'agricoltore che richiede il premio per il risone deve utilizzare il codice intervento 011.

L'elenco delle destinazioni produttive e delle varietà di riso che possono beneficiare del premio per la campagna 2008, con le relative codifiche, è riportato nell'allegato 4 del presente manuale.

Sementi certificate

I produttori agricoli che intendono richiedere l'aiuto per le sementi sono tenuti a presentare la seguente documentazione:

- Contratti di moltiplicazione stipulati con una impresa sementiera oppure dichiarazione di coltivazione, qualora il produttore sia una ditta sementiera o un costituente che moltiplichi



direttamente il prodotto. Tali documenti, riportanti il dettaglio delle superfici oggetto del contratto o della dichiarazione di coltivazione, devono essere trasmessi ad Agea nei termini stabiliti dalle disposizioni di settore. Gli agricoltori che intendono richiedere l'aiuto devono indicare all'interno della domanda unica di pagamento soltanto particelle o porzioni di esse riconducibili a superfici oggetto di contratto, o di dichiarazione.

- Domanda Unica da trasmettere all'organismo pagatore competente: deve contenere l'elenco delle particelle o porzioni di esse, utilizzate per la moltiplicazione di semente, con l'indicazione della specie e varietà.
- Comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi nella quale devono essere specificati i quantitativi di semente in relazione ai quali il produttore richiede l'aiuto. Ciascun quantitativo, relativo ad un lotto di semente certificato dall'ENSE, deve essere accompagnato dalla corrispondente dichiarazione di avvenuta certificazione e dalla dichiarazione attestante che il prodotto sia stato avviato alla commercializzazione per la semina. Tale comunicazione deve essere trasmessa ad Agea entro il 31 maggio 2009.

Tale aiuto è cumulabile all'aiuto specifico per il riso ed al premio per le colture proteiche.

L'aiuto è concesso per la produzione di sementi di base o di sementi certificate di una o più delle specie elencate nell'allegato XI del reg. (CE) 1782/03. Ai sensi dell'art. 50 del reg. (CE) 1973/04, la moltiplicazione di semente di canapa potrà riguardare esclusivamente le varietà riportate nell'allegato 3 al presente manuale.

In applicazione dell'art. 99 del reg. CE 1782/03, nel caso in cui la superficie accettata per la certificazione per cui è chiesto l'aiuto per le sementi sia la stessa per cui è chiesto l'aiuto a titolo del regime di pagamento unico, dall'importo dell'aiuto per le sementi è detratto l'importo dell'aiuto a titolo del regime di pagamento unico, senza che sia inferiore a zero. Nel caso delle specie di cereali e oleaginose (allegato XI, punti 1 e 2 reg. (CE) 1782/03), l'aiuto per le sementi è corrisposto integralmente.

L'aiuto è concesso a condizione che le sementi siano state effettivamente commercializzate per la semina da parte del beneficiario entro il 15 giugno dell'anno successivo al raccolto. Per sementi "commercializzate si intende tenute a disposizione o in giacenza, esposte per la vendita, offerte alla vendita, vendute o consegnate ad altra persona".

L'agricoltore che richiede il premio per le sementi certificate (codice intervento 024) deve utilizzare, nella fase di compilazione della domanda unica, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento" al presente manuale ed utilizzati nella compilazione dei contratti.

Colture energetiche

Ai sensi dell'art. 88 del reg. CE 1782/2003, viene concesso un aiuto comunitario di 45 EUR per ettaro l'anno per le superfici seminate a colture energetiche.



Qualsiasi prodotto può essere coltivato, a condizione che i prodotti ottenuti siano destinati alla produzione di energia termica, elettrica o meccanica e/o di biocarburanti e biocombustibili, nel rispetto del criterio della prevalenza del valore economico dei prodotti energetici, che deve risultare superiore al valore di tutti gli altri prodotti destinati ad altre utilizzazioni, ottenuti durante la trasformazione della materia prima. La soia costituisce una eccezione a questa regola. L'agricoltore è tenuto a sottoscrivere, entro i termini per la presentazione della domanda unica, un contratto di coltivazione, allegando una copia nella rispettiva domanda unica o deve avere presentato una o più dichiarazioni sostitutive del contratto per la produzione di biogas o energia termica nella propria azienda.

Gli agricoltori che intendono destinare ad usi energetici prodotti ottenuti da coltivazioni pluriennali per le quali non è stato stipulato un contratto sono tenuti a presentare un impegno a piantare durante l'anno considerato (cfr. capitolo 14.3 della circolare ACIU.2007.331 dell' 11 maggio 2007).

La coltivazione della canapa è soggetta alle prescrizioni descritte nel paragrafo "Produzione di canapa".

Nel quadro del Sistema Integrato di Gestione e Controllo la presentazione dei contratti di cui all'art. 26 del Reg. CE n. 1973/2004 deve essere eseguita attraverso il portale SIAN (www.sian.it) con una procedura rilasciata alle ditte industriali riconosciute dall'AGEA.

L'agricoltore che richiede il premio per le colture energetiche (codice intervento 017 - colture energetiche o 018 - colture energetiche biogas) deve utilizzare, nella fase di compilazione della domanda unica, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento".

La disciplina di tali contratti è demandata ad un apposito provvedimento dell'Organismo di Coordinamento.

Frutta a guscio

L'art. 83 del reg. CE 1782/2003 istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio.

La frutta a guscio suscettibile di aiuto comprende:

- mandorle di cui ai codici NC 0802 11 e NC 0802 12;
- nocciole di cui ai codici NC 0802 21 e NC 0802 22;
- noci comuni di cui ai codici NC 0802 31 e NC 0802 32;
- pistacchi di cui al codice NC 0802 50;
- carrube di cui al codice NC 1212 10 10.

Il pagamento per superficie destinata a frutta a guscio non è differenziato in funzione della tipologia di prodotto.



È fissata una superficie massima garantita, pari a 812.400 ettari. Ciascuno Stato membro concede l'aiuto comunitario nei limiti di un massimale calcolato moltiplicando il numero di ettari della rispettiva SNG (pari, per l'Italia, a 130.100 ha) per l'importo medio di 120,75 EUR.

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto MiPAF del 10.03.2006 n. E-271, l'importo dell'aiuto medio previsionale comunitario da corrispondere per ogni ettaro della superficie nazionale garantita è determinato in 241,50 euro.

Ai sensi dell'art. 10 del **Decreto MiPAF del 10.03.2006 n. E-271** "In applicazione dell'art. 87 del Reg. CE 1782/2003 e dell'art. 16 del Reg. CE 1973/2004, è concesso, in aggiunta all'aiuto comunitario e alle medesime condizioni di ammissibilità, un aiuto nazionale pari a 120,75 euro per ettaro utilizzando gli eventuali fondi resi disponibili ai sensi della legge 183/87".

Sono ammessi a beneficiare del pagamento per superficie di cui all'art. 83 del Reg. CE 1782/2003 soltanto le parcelle agricole piantate con alberi da frutta a guscio che rispondono ai requisiti di seguito esposti.

L'art. 15, par. 3 del Reg. 1973/2004 stabilisce che l'estensione minima di un frutteto è fissata a 0,10 ettari. Il numero di alberi da frutta a guscio per ettaro di frutteto (densità) non può essere inferiore a:

- **125 per le nocciole;**
- **50 per le mandorle;**
- **50 per le noci comuni;**
- **50 per i pistacchi;**
- **30 per le carrube.**

La superficie minima e la densità suindicate costituiscono condizioni necessarie ai fini dell'ammissibilità dei frutteti all'aiuto. Ai fini dell'ammissibilità la superficie arborea investita a frutta a guscio deve essere coltivata nel rispetto del principio dell'ordinarietà delle colture.

L'agricoltore che richiede il premio per la frutta a guscio (codice intervento 012 – nocciola, 013 – mandorle, 014 - noci comuni , 015 - pistacchi , 016 - carrube) deve utilizzare, nella fase di compilazione della domanda unica, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento" al presente manuale.

Tabacco

Il capitolo 10 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003 disciplina l'aiuto accoppiato per il tabacco. Per le campagne 2006, 2007, 2008 e 2009 può essere concesso un aiuto agli agricoltori che producono tabacco greggio di cui al codice NC 2401.



L'aiuto è concesso agli agricoltori che hanno ottenuto il pagamento di un premio per il tabacco ai sensi del regolamento (CEE) n. 2075/92 negli anni civili 2000, 2001 e 2002 e agli agricoltori che hanno acquisito quote di produzione di tabacco durante il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2005.

I contratti e le modalità di pagamento del premio sono disciplinati dai DM 30 gennaio 2006 e 22 marzo 2007, e specificati nelle circolari ACIU.2006.187 del 21 febbraio 2006 e ACIU.2007.197 del 28 marzo 2007.

Gli agricoltori che intendono richiedere l'aiuto devono indicare, ai sensi dell'art. 13, par. 12 lett.a) e b) del reg. CE 796/04, all'interno della domanda unica di pagamento:

- i riferimenti dei contratti di coltivazione dagli stessi stipulati con le imprese di trasformazione;
- l'indicazione della varietà di tabacco coltivata su ciascuna parcella agricola.

L'agricoltore che richiede il premio per il tabacco (codice intervento 200) deve verificare i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento" al presente manuale, ed utilizzati nella compilazione dei contratti.

Barbabietola da zucchero

Il capitolo 10 septies del regolamento (CE) n. 1782/2003 disciplina l'aiuto accoppiato per la barbabietola da zucchero.

L'aiuto è concesso per la quantità di zucchero di quota ottenuto da barbabietole da zucchero o canna da zucchero fornite in base a contratti conclusi in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006.

Gli agricoltori che intendono richiedere l'aiuto devono allegare, ai sensi dell'art. 17 bis del reg. CE 796/2006, alla domanda unica di pagamento una copia dei contratti da loro stessi stipulati con le imprese di trasformazione.

L'agricoltore che richiede il premio per la barbabietola da zucchero (codice intervento 101) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Quadro S del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento" al presente manuale, ed utilizzati nella compilazione dei contratti.

Pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione (pomodoro, prugne d'Ente, pere e pesche)

Il capitolo 10 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003 disciplina l'aiuto accoppiato per i prodotti ortofrutticoli (pomodoro, prugne d'Ente, pere e pesche).

L'aiuto è concesso unicamente alle seguenti condizioni:



- che le superfici siano inserite in un contratto concluso fra un Organizzazione o Gruppo di Produttori che rappresenta l'agricoltore ed un Primo Trasformatore;
- che l'agricoltore richiedente appartenga ad una Organizzazione di Produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 4 del reg. (CE) n. 1182/2007 o ad un Gruppo di Produttori riconosciuto ai sensi dell'articolo 7 del regolamento citato.

Per eventuali altre istruzioni applicative relative al settore dell'ortofrutta, si demanda ad appositi provvedimenti di AGEA Coordinamento.

10.2.2. Aiuti per i tipi specifici di agricoltura previsti dall'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003

Con il modello di domanda unica è possibile richiedere i premi ai sensi dell'art. 69 del reg.(CE) 1782/2003, applicato in Italia dal decreto MiPAF n. 2026 del 24 settembre e integrazioni.

L'importo massimo dell'aiuto è di 180 € ettaro per i seminativi e per la barbabietola in avvicendamento, 180 €/capo per la carne bovina e di 15 €/capo per gli ovicaprini.

Tali importi sono puramente indicativi in quanto il premio erogabile sarà determinato ogni anno sulla base del massimale finanziario nazionale previsto dall'allegato VIII del reg. (CE) 1782/2003 e sulla base delle richieste di premio presentate a livello nazionale, considerando le sanzioni eventualmente comminate.

La stessa superficie coltivata nel corso del medesimo anno può beneficiare di un solo premio per tipi specifici di agricoltura.

Aiuto supplementare nel settore dei seminativi

Il pagamento supplementare viene erogato agli agricoltori che coltivano:

- a) frumento duro, di cui alle varietà elencate nell'allegato A del decreto n. 2026 del 24.09.2004 e successive modifiche;
- b) frumento tenero;
- c) mais;
- d) attuano tecniche di avvicendamento almeno biennale delle colture;
- e) barbabietola da zucchero e attuano tecniche di avvicendamento almeno biennale.

I quantitativi minimi di semente certificata (pre-base, base, 1^a e 2^a riproduzione) da utilizzare ai fini del pagamento del premio supplementare, sono fissati per ettaro e sono indicati in allegato al decreto MiPAF D/580 del 9.12.2004 e D/134 del 23 febbraio 2007. Per le sole varietà ibride di colza seminate con seminatrici di precisione il MiPAF, con nota D/107 del 14.02.2007, consente agli agricoltori di



utilizzare 2,5 Kg/ha in luogo dei 6 Kg/ha indicati nrl decreto del 9 dicembre 2004 ai fini del pagamento dell'aiuto supplementare ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003.

I suddetti quantitativi (espressi in Kg.) devono essere indicati dal produttore negli appositi campi contenuti nel modulo di domanda per ciascuna tipologia di coltura richiesta a premio. Per il mais e il girasole, conformemente alle disposizioni del summenzionato decreto MiPAF D/580, è possibile utilizzare le "unità" come unità di misura alternativa ai kg. Occorre, inoltre, indicare negli appositi spazi la superficie (espressa in ettari ed are) interessata.

Si precisa che per unità è da intendersi il quantitativo minimo di semente commercializzato (25.000 semi).

Per le colture elencate nell'allegato IX del reg. (CE) 1782/25003, richieste al premio supplementare per l'avvicendamento e non contenute decreto MiPAF D/580 (come ad esempio il frumento segalato), deve essere indicata esclusivamente la superficie.

L'erogazione dei premi è subordinata all'utilizzazione di sementi certificate ed in particolare:

- le sementi di mais e soia devono essere conformi al decreto MiPAF del 27.11.03;
- le altre sementi devono essere prodotte unicamente utilizzando il miglioramento genetico tradizionale, senza l'impiego di tecniche molecolari di modificazione genetica.

In allegato alla domanda dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

A) copia delle fatture di acquisto delle sementi certificate recanti il quantitativo di semente utilizzata e l'indicazione dei riferimenti dei cartellini ufficiali ENSE o omologo Organismo ufficiale di certificazione concernenti:

- identificazione della partita "ENSE"
- Categoria
- Specie
- Varietà

La data di acquisto desumibile dalla fattura o dal documento di trasporto (d.d.t.), per le colture autunno vernine, non potrà essere successiva al 28 febbraio 2007, mentre per le colture primaverili estive non potrà essere successiva alla data di presentazione della domanda. La data di acquisto come sopra indicata non deve intendersi, in particolar modo per le colture primaverili - estive, come data limite di semina. Si fa inoltre presente che ai sensi dell'allegato VI del DPR 1065/1973, - regolamento legge sementiera - contenente disposizioni che regolano la durata della dichiarazione di germinabilità delle sementi in commercio, in imballaggi non a tenuta di umidità, la durata di efficacia della germinabilità, di cui all'articolo 11 della legge 1096/71, è pari a mesi 9 per i cereali a paglia ed a 12 mesi per il mais, le foraggere e le oleaginose dall'acquisto della semente stessa.

B) per le specie per le quali non è prevista la certificazione ufficiale (grano saraceno, mais dolce, miglio e farro), ma che devono comunque essere state prodotte regolarmente ed immesse in commercio



da un'azienda autorizzata ai sensi della legge sementiera n.1096/71, occorre allegare in domanda copia delle fatture di acquisto recanti il quantitativo di semente acquistata.

Qualora la fattura non sia completa delle informazioni di cui al precedente punto a) il produttore deve obbligatoriamente allegare copia dei cartellini ufficiali.

In caso di fatture condivise, ossia quando una stessa fattura viene utilizzata da più beneficiari, è necessario indicare il codice fiscale dell'intestatario, il quantitativo utilizzato e il quantitativo totale fatturato (anche l'intestatario della fattura dovrà inserire questi dati).

C) La dichiarazione non-OGM deve essere presentata obbligatoriamente in allegato alla domanda. La suddetta dichiarazione deve essere resa dalla ditta sementiera.

Per le sementi di mais e soia il produttore può:

1. rilevare / acquisire la dichiarazione non-ogm tramite i cartellini presenti sulle confezioni delle sementi di mais e di soia impiegate (oppure: tramite il documento di trasporto o la fattura), che il produttore ha conservato e che quindi è in grado di esibire.
2. In alternativa alla procedura del punto 1), il produttore può esibire la dichiarazione non-ogm rilasciata in forma cartacea dall'azienda sementiera, qualora quest'ultima abbia optato per tale soluzione operativa.

La seguente documentazione deve essere detenuta in azienda per almeno 5 anni ed esibita in caso di controllo:

- originali delle etichette ufficiali dei cartellini ENSE Nel caso in cui la coltura sia destinata alla produzione di sementi ufficialmente certificate e pertanto soggetta ai prescritti controlli da parte dell'ENSE, in sostituzione degli originali dei cartellini ufficiali il produttore è tenuto a esibire copia della "dichiarazione di ritiro dei cartellini" rilasciata dall'Ente stesso;
(Sono da considerarsi equivalenti a quelli ENSE i cartellini ufficiali rilasciati da analoghi organismi ufficiali di certificazione di altri paesi dell'Unione Europea, ovvero rilasciati secondo gli schemi OECD/OCSE". In quest'ultimo caso, i cartellini debbono riportare l'indicazione "Regole e norme CE" (in inglese:"EC rules and standards")
- copia fatture di acquisto.

Gli agricoltori devono mantenere in campo le colture richieste a premio fino allo stadio vegetativo di completa maturazione agronomica, in condizioni normali di crescita.

Per colture mantenute in condizioni normali di crescita si intendono quelle in cui si attua "l'ordinaria" tecnica di coltivazione praticata a livello locale.



Qualora ricorrano cause di forza maggiore, ovvero circostanze eccezionali, che non consentano il raggiungimento della maturazione agronomica del prodotto, l'agricoltore deve presentare, al momento del controllo, almeno la seguente documentazione:

- provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerti lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa;
- certificato concernente le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.), eventualmente accompagnato da perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale;
- perizia asseverata in originale, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, concernente le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali.

Gli atti sopra indicati devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, indicando le relative particelle catastali.

L'agricoltore che richiede il premio per il grano duro (codice intervento 001), il grano tenero (codice intervento 002), il mais (codice intervento 003) deve utilizzare, nella fase di compilazione della domanda unica, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento".

Avvicendamento

Secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 2, punto d), del Decreto MiPAF n° 2026 , è stabilito un premio supplementare per l'avvicendamento almeno biennale che preveda la rotazione, all'interno della stessa particella, di colture depauperanti con colture miglioratrici della fertilità del terreno o colture da rinnovo di cui all'allegato IX del Reg. (CE) n° 1782/03. E' consentita la coltivazione di sole colture miglioratrici o da rinnovo purché sia attuata alternanza tra colture di specie diversa.

Ai sensi dell'art. 1 bis del decreto MiPAF del 24 settembre 2004 (Decreto MiPAF D/256 del 28 aprile 2006) possono, inoltre, richiedere il premio supplementare ai sensi dell'art. 69 del reg. CE 1782/03 gli agricoltori che coltivano la **barbabietola da zucchero** e attuano tecniche di avvicendamento almeno biennali.

Il produttore che richieda l'aiuto supplementare si impegna a completare l'avvicendamento per almeno due anni.

Qualora nel secondo anno l'impegno non venga rispettato per la stessa superficie di una particella, tale superficie sarà presa in considerazione per il calcolo delle sanzioni e si procederà a recuperare gli importi indebitamente già percepiti l'anno precedente (vedere il successivo paragrafo). Nel caso in cui l'impegno nel secondo anno, per la stessa superficie di una particella, sia rispettato nel piano colturale di un'altra azienda, le suddette sanzioni e i recuperi non saranno considerati.



Di seguito si riportano alcuni esempi di chiarimento:

esempio a) - avvicendamento tra colture miglioratrici/rinnovo di specie diversa

Anno applicazione	Tipo coltura	Ammissibilità	Pagabile
I° anno 2005	Fave(miglioratrice)	Si	Si
II° anno 2006	Girasole(rinnovo)	Si	Si
III° anno 2007	Fave(miglioratrice)	Si	Si
IV° anno 2008	Pisello(miglioratrice)	Si	Si

Anno applicazione	Tipo coltura	Ammissibilità	Pagabile
I° anno 2005	Fave(miglioratrice)	No	No
II° anno 2006	Fave(miglioratrice)	No	No
III° anno 2007	Girasole(rinnovo)	Si	Si
IV° anno 2008	Fave(miglioratrice)	Si	Si

esempio b) - avvicendamento tra colture depauperanti appartenenti a specie diverse.

Non è ammesso l'avvicendamento tra sole specie depauperanti.

Anno applicazione	Tipo coltura	Ammissibilità	Pagabile
I° anno 2005	orzo (depauperante)	No	No
II° anno 2006	grano (depauperante)	No	No
III° anno 2007	orzo (depauperante)	No	No
IV° anno 2008	segale(depauperante)	No	No

esempio c) - avvicendamento tra colture depauperanti e colture da rinnovo/miglioratrici.

Anno applicazione	Tipo coltura	Ammissibilità	Pagabile
I° anno 2005	orzo (depauperante)	Si	Si
II° anno 2006	mais (da rinnovo)	Si	Si
III° anno 2007	orzo (depauperante)	Si	Si
IV° anno 2008	mais (da rinnovo)	Si	Si

Si intendono colture miglioratrici della fertilità del terreno e colture da rinnovo di cui all'allegato IX



del Reg. (CE) n° 1782/03 le specie di seguito elencate:

colture miglioratrici e da rinnovo:

- Altri cereali (granturco, sorgo da granella, grano saraceno, granturco dolce)
- Proteiche (piselli, fave e favette, lupini dolci)
- Semi oleosi (soia, colza e ravizzone, girasole, lino)
- Piante da fibra (canapa, lino)

colture depauperanti:

- Cereali a paglia (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro).

L'agricoltore che richiede il premio per l'avvicendamento (codice intervento 004) deve utilizzare, nella fase di compilazione della domanda unica, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento".

Il produttore che richieda l'aiuto supplementare avvicendamento si impegna a rispettarlo per almeno due anni. Se al 3° anno non richiede l'aiuto avvicendamento, l'impegno si considera concluso; se invece al terzo anno viene richiesto l'aiuto supplementare avvicendamento, devono essere rispettate le regole generali previste (il controllo è riferito alla campagna precedente).

Altre colture miglioratrici o da rinnovo non elencate nell'allegato IX, non sono oggetto di premio supplementare, come ad esempio: cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla, tabacco, foraggere (prati avvicendati ed erbai), superfici non coltivate (set-aside e terreni c.d. "disattivati"), colture orticole di altre specie.

Dette colture possono peraltro essere inserite nell'avvicendamento al fine dell'ottenimento del premio supplementare nell'anno successivo, a condizione che sia dichiarata una coltura riportata all'allegato IX.

L'agricoltore che indica tali colture in avvicendamento (codice intervento 068) deve utilizzare, nella fase di compilazione della domanda unica, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento".

Nell'avvicendamento può essere inserito anche il riso (depauperante), non elencato nell'allegato IX, che nell'anno di coltivazione non è oggetto di premio supplementare, ma concorre all'ottenimento del premio supplementare nell'anno successivo, qualora sia dichiarata una coltura dell'allegato IX miglioratrice o da rinnovo.

Ad esempio: il trifoglio, non essendo compreso tra le colture elencate nell'allegato IX, pur essendo coltura miglioratrice, non ha diritto al pagamento del premio supplementare, ma concorre all'ottenimento del premio supplementare per l'anno successivo.



Anno applicazione	Tipo coltura	Ammissibilità	Pagabile
I° anno 2005	trifoglio (miglioratrice non compresa nell'all. IX)	Si	No
II° anno 2006	orzo (depauperante)	Si	Si

Il codice intervento 099 deve essere indicato da coloro che hanno richiesto gli interventi 004-068-100 nel 2007 e non intendono proseguire la richiesta di avvicendamento nel 2008. Si precisa che l'utilizzo del codice intervento 099, nella campagna in corso, non esonera l'agricoltore dall'impegno che si è preso l'anno precedente se la particella era stata richiesta nel 2007 come primo anno.

Calcolo dell'esito e applicazione delle sanzioni sul premio supplementare

Per i premi supplementari di cui all'art. 69, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 50 e 51 del Reg. (CE) n° 796/2004.

A tale riguardo occorre chiarire le modalità per la determinazione delle sanzioni, fatti salvi eventuali casi di forza maggiore di cui all'art. 72 del Reg. (CE) n° 796/2004, da applicare alla superficie dichiarata nell'ambito del premio supplementare.

Sementi: in presenza di irregolarità amministrative relative alla mancata dimostrazione della certificazione delle sementi e del quantitativo minimo richiesto, l'aiuto viene adeguato in maniera proporzionale al quantitativo di semente risultata ammissibile.

In mancanza della dichiarazione non-OGM, prevista dal presente manuale, l'aiuto non risulterà ammissibile per l'intero importo.

Avvicendamento: in mancanza del rispetto dell'avvicendamento, per la campagna in corso e/o per quella successiva, il premio supplementare non verrà erogato per l'anno in cui viene rilevata l'irregolarità. In caso di pagamento indebito per l'anno precedente (ad esempio il 2007 per il 2008), l'importo precedentemente erogato sarà oggetto di restituzione da parte del produttore ovvero oggetto di recupero secondo quanto già riportato dall'art. 73 del Reg. (CE) n° 796/2004.

Superficie non riscontrata: qualora, in relazione ad una stessa tipologia di aiuto supplementare richiesto (art. 1, comma 2, punti a, b, c, d, del decreto MiPAF n° 2026 del 24.9.04) la superficie dichiarata risulti superiore a quella determinata a seguito di controlli in loco o controlli amministrativi, l'importo dell'aiuto supplementare viene calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 51 del regolamento (CE) 796/2004.

Qualora la coltura accertata risulti ammissibile per l'ottenimento del solo premio unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n° 1782/2003, ma non del premio supplementare, saranno applicate le sanzioni previste dell'art. 51 del regolamento (CE) n° 796/2004.



Di seguito si riportano alcuni esempi di calcolo dell'esito aziendale:

Esempio A)

E' stato richiesto il pagamento del premio supplementare "grano duro" di cui all'art. 1, comma 2, punto a, del decreto MiPAF n° 2026 del 24.9.04.

Superficie dichiarata: ha 1,00 grano duro
Superficie accertata: ha 0,10 medica
ha 0,90 grano duro

Differenza %: ha $1,00 - ha 0,90 = ha 0,1 : ha 0,9 = 11,0 \%$

La superficie a medica non risulta compatibile per il pagamento del premio supplementare "grano duro" di cui all'art. 1, comma 2, punto a, del decreto MiPAF n° 2026 del 24.9.04.

Lo scostamento ai fini del pagamento supplementare è superiore al 3% e inferiore al 20%. Pertanto, l'importo dell'aiuto supplementare è calcolato sulla base della superficie determinata da cui è sottratta 2 volte l'eccedenza constatata:

Superficie determinata: ha 0,9
Eccedenza constatata: ha 0,1
Superficie sanzionata: ha $0,1 \times 2 = Ha 0,2$
Superficie ammissibile al pagamento: ha $0,9 - ha 0,2 = ha 0,7$

La superficie a medica risulta compatibile per il pagamento del premio unico e pertanto non sono applicate sanzioni sul pagamento del premio unico.

Esempio B)

E' stato richiesto il pagamento del premio supplementare "avvicendamento" di cui all'art. 1, comma 2, punto d, del decreto MiPAF n° 2026 del 24.9.04.

Superficie dichiarata: ha 1,00 girasole
Superficie accertata: ha 0,90 girasole
ha 0,10 grano tenero

Differenza %: ha $1,00 - ha 0,90 = ha 0,1 : ha 0,9 = 11,0 \%$

La superficie a girasole, compatibile per il pagamento del premio supplementare "avvicendamento" di cui all'art. 1, comma 2, punto d, del decreto MiPAF n° 2026 del 24.9.04, risulta inferiore alla superficie dichiarata.



Lo scostamento ai fini del pagamento supplementare è superiore al 3% e inferiore al 20%. Pertanto, l'importo dell'aiuto supplementare è calcolato sulla base della superficie determinata da cui è sottratta 2 volte l'eccedenza constatata:

Superficie determinata:	ha 0,9
Eccedenza constatata:	ha 0,1
Superficie sanzionata:	ha 0,1 x 2 = Ha 0,2
Superficie ammissibile al pagamento:	ha 0,9 – ha 0,2 = ha 0,7

La superficie a grano tenero risulta compatibile per il pagamento del premio unico e pertanto non saranno applicate sanzioni sul pagamento del premio unico.

Nel corso di un anno può essere riconosciuto - per la stessa superficie - soltanto uno degli aiuti supplementari.

L'importo massimo unitario del pagamento supplementare è fissato a 180€ per ettaro.

Qualora l'ammontare dei premi supplementari, calcolato applicando il predetto importo massimo unitario e considerando le sanzioni comminate, superi il massimale nazionale per i pagamenti per il settore seminativi di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n° 1782/2003, l'importo riconosciuto a ciascun produttore viene ridotto proporzionalmente nell'anno considerato.

Aiuto supplementare settore delle carni bovine

Possono accedere al pagamento dei premi supplementari relativi al mantenimento degli animali, i detentori dei bovini, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda di accesso al regime di pagamento unico e che, al 31 dicembre dell'anno di campagna, in base alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe Nazionale Bovina, risultano aver rispettato le condizioni di ammissibilità di seguito specificate.

I premi supplementari nel settore delle carni bovine possono essere riconosciuti per lo stesso capo una sola volta per anno.

L'importo massimo unitario del pagamento supplementare è fissato a 180 €/capo.

Qualora l'ammontare dei premi supplementari, calcolato applicando il predetto importo massimo unitario e considerando le eventuali sanzioni comminate, superi il massimale nazionale per i pagamenti per il settore carni bovine di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n° 1782/03, l'importo riconosciuto a ciascun produttore viene ridotto proporzionalmente nell'anno considerato.

Vacche nutrici iscritte ai libri genealogici (razze da carne)

Vacche nutrici, così come definite dalla normativa comunitaria, iscritte ai libri genealogici o nei registri anagrafici di razze da carne, che, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di campagna, sono detenute in azienda per un periodo continuativo superiore a 6 mesi.



Le razze da carne ammesse sono quelle individuate nell'allegato 2 del decreto MiPAF del 27.11.2001, nonché altre eventualmente indicate con apposita disposizione dall'Autorità nazionale preposta alla vigilanza sulla tenuta dei Libri Genealogici e dei Registri Anagrafici.

Il premio è istituito dall'art 2 lett. a) del D.M. 2026 del 24/09/2004.

Premi per il mantenimento degli animali

Rientrano in questa categoria di premio i bovini allevati secondo metodi estensivi, con il rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1,4 UBA/Ha di SAU foraggiera nel comune ove ha sede l'allevamento, con l'obbligo del pascolamento delle superfici destinate a pascolo permanente che devono essere pari ad almeno il 50% delle superfici foraggiera totali. Ai fini del calcolo del carico di bestiame vengono presi in considerazione tutti i bovini presenti in azienda di età superiore o uguale a 6 mesi.

Qualora la superficie dichiarata a pascolo sia ubicata in comune diverso da quello ove ha sede l'allevamento e non ad esso limitrofo, ai fini del controllo amministrativo l'utilizzazione del pascolo stesso deve essere comprovata da idonea documentazione di trasporto tra il comune di allevamento e quello del pascolo di un numero di bovini pari ad almeno:

- 0,5 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a 50 giorni continuativi;
oppure
- 0,3 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a 3 mesi continuativi;
oppure
- 0,2 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a 5 mesi continuativi.

In particolare sono ammessi all'aiuto le seguenti tipologie di animali:

- Vacche appartenenti alle razze elencate nell'allegato B del decreto MiPAF n° 2026 del 24.09.04, integrato dal decreto MiPAF n° 2668 del 3.11.2004, che, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di campagna, sono detenute in azienda per un periodo continuativo superiore a 6 mesi ;
- Altre vacche nutrici, così come definite dalla normativa comunitaria, di età inferiore ai 7 anni, calcolati al 15 maggio dell'anno di campagna, che, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di campagna, sono detenute per un periodo continuativo superiore a 6 mesi in un'azienda avente un numero di capi medio nell'anno superiore a 5 UBA;
- Bovini – allevati in aziende aventi un numero di capi medio nell'anno di campagna superiore a 5 UBA - di età compresa tra gli 8 e i 20 mesi, detenuti in azienda nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di campagna per almeno 7 mesi consecutivi. In particolare, al termine del periodo di detenzione di almeno 7 mesi, il capo dovrà avere un'età compresa tra i 15 ed i 27 mesi. Qualora detti bovini siano stati macellati prima del 31 luglio dell'anno di campagna, la permanenza continuativa di 7 mesi in azienda viene calcolata negli 8 mesi che precedono la data della macellazione. In tal caso, il bovino è oggetto di premio solo se non ha percepito un



premio, in attuazione dell'art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, per la stessa categoria di premio l'anno precedente.

Il premio è istituito dall'art 2 lett. b) e c) del D.M. 2026 del 24/09/2004.

Eccezioni nel calcolo del periodo di permanenza continuativo delle vacche

Una vacca può essere sostituita con un'altra avente le stesse caratteristiche di ammissibilità ai premi. Se la sostituzione avviene entro un periodo massimo di 20 giorni, il periodo di permanenza continuativa in azienda viene calcolato a partire dalla data di entrata del capo sostituito fino a quella di uscita del capo subentrante.

In tal caso, l'O.P. deve essere informato della sostituzione entro 7 giorni lavorativi dall'avvenuta sostituzione e, comunque, nel corso del periodo di detenzione obbligatorio in azienda degli animali.

Premi relativi alla macellazione

Può accedere al pagamento dei premi supplementari per la macellazione dei capi, il titolare delle aziende di allevamenti che rispettino una delle seguenti modalità:

- previste dal regolamento (CE) n. 2081/1992 (IGP);
- previste dal regolamento (CE) n. 1804/99 (metodi di produzione biologici);
- in conformità ad un disciplinare di etichettatura volontaria, approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai sensi del reg. (CE) n. 1760/2000 a condizione che rechi almeno le indicazioni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 12 del D.M. 30 agosto 2000 relativamente a tecniche di allevamento, metodi di ingrasso, alimentazione degli animali nonché a razze o tipo genetico.

In particolare, sono ammessi a premio i bovini, maschi e femmine, allevati nel rispetto delle prescrizioni anzidette per almeno 7 mesi consecutivi nelle aziende di allevamento del richiedente, che, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di campagna, vengono macellati in età superiore a 12 mesi e inferiore a 26 mesi.

Possono essere ammessi al premio solo bovini macellati entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente.

Sanzioni aiuto supplementare nel settore delle carni bovine

Si intende per animale accertato l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti.

Atteso che il numero dei capi ammissibili al pagamento dei premi supplementari viene dedotto in base alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe Nazionale Bovina, nel caso in cui



un animale a premio non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, lo stesso - a norma del regolamento (CE) n° 796/2004 articolo 16 par. 3 secondo comma lett. b - sarà considerato come un animale per il quale sono state riscontrate irregolarità.

Qualsiasi irregolarità riscontrata sotto il profilo degli adempimenti relativi al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, sarà ripartita proporzionalmente tra il numero dei capi che danno luogo al pagamento del premio, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n° 796/2004.

Sulla base di quanto riportato nell'articolo 57 dello stesso regolamento, si applicano le seguenti disposizioni:

- un bovino che ha perso uno dei marchi auricolari viene considerato come identificato, purché risulti tale, chiaramente e individualmente, da tutti gli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;
- se le irregolarità constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro o nei passaporti degli animali, l'animale in questione è considerato come non accertato solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco dei 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati come non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.

Nel caso in cui vengano riscontrate gravi carenze nell'adempimento degli obblighi sanitari (ad es. assenza del registro aziendale, utilizzo di sostanze vietate nell'allevamento), è prevista l'esclusione totale dal pagamento del premio.

Alle categorie di premio supplementare riguardanti le vacche e gli altri bovini allevati secondo metodi estensivi, si applicano le sanzioni previste all'art. 56 del regolamento (CE) n° 796/2004.

Aiuto supplementare settore delle carni ovine e caprine

L'importo massimo unitario del pagamento supplementare è fissato a 15 €/capo.

Qualora l'ammontare dei premi supplementari, calcolato applicando il predetto importo massimo unitario e considerando le eventuali sanzioni comminate, superi il massimale nazionale per i pagamenti per il settore carni ovicaprine di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n° 1782/03, l'importo riconosciuto a ciascun produttore viene ridotto proporzionalmente nell'anno considerato.

Potranno accedere al pagamento supplementare i produttori con più di 50 capi che conducono gli animali al pascolo per almeno 120 giorni.

In particolare sono eleggibili a premio solo i capi di sesso femminile che si condurranno a pascolo per almeno 120 giorni, che al 15 maggio dell'anno di campagna abbiano almeno 12 mesi di età o che abbiano già partorito.



Il calcolo del periodo minimo di pascolamento (120 giorni) decorre non prima del 15 maggio dell'anno di campagna e termina non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. In ogni caso, il periodo minimo di pascolamento e l'ubicazione del gregge durante detto periodo (località e comune di ubicazione), devono essere comunicati all'O.P. in sede di redazione della domanda unica.

Possono essere indicati fino a tre luoghi di pascolamento per ciascun allevamento (codice ASL).

Nel predetto periodo di pascolamento deve essere detenuto nel luogo indicato un numero minimo di ovini e/o caprini non inferiore al numero di capi per i quali si richiede l'aiuto supplementare.

Eventuali variazioni dei dati riportati nella domanda unica riguardanti il periodo minimo di pascolamento e/o l'ubicazione del gregge, devono pervenire all'O.P. almeno 5 giorni prima.

Sanzioni premio supplementare carni ovine e caprine

Si intende per animale accertato l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti.

I capi dichiarati nella domanda unica di aiuto, che - durante il periodo di permanenza dichiarato - non saranno trovati nella località indicata dal richiedente, saranno considerati come animali non accertati.

Qualora il numero degli ovini e caprini dichiarati nella domanda unica di aiuto superi il numero degli animali accertati, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base al numero degli animali accertati tenendo conto delle riduzioni ed esclusioni previste all'art. 60 del Reg. (CE) n° 796/2004.

Nel caso in cui vengano riscontrate gravi carenze nell'adempimento degli obblighi sanitari, è prevista l'esclusione totale dal pagamento del premio.

10.3. Compatibilità tra regimi di intervento

Le compatibilità tra i diversi regimi di aiuto previsti dal reg. n. (CE) 1782/2003 sono riportate nell'allegato - Tabella delle "Compatibilità tra regimi di aiuto".

Di seguito vengono esaminate, per ciascun regime di aiuto, le possibili compatibilità con gli altri regimi.

Compatibilità tra regimi di aiuto da titolo III del reg. (CE) 1782/2003 ed altri regimi di aiuto

I titoli ordinari (titolo III, cap. 3)

Sono compatibili con:

- I premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003;
- I premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 1782/2003.

Non sono compatibili con:

- I premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 1782/2003 per la frutta in guscio



- I titoli di ritiro associati ai seguenti usi del suolo:
 - superfici messe a riposo;
 - l'esenzione dalla messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del reg. (CEE) n. 2092/91;
 - l'esenzione dalla messa a riposo no food;
 - l'esenzione dalla messa a riposo biogas;
 - superfici seminate a seguito dell'applicazione dall'art. 1 del reg. (CE) 1107/2007.

I titoli di ritiro (titolo III, cap. 4) associati ai seguenti usi del suolo:

- superfici messe a riposo;

non sono compatibili con:

- I titoli ordinari;
- I premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003;
- I premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 1782/2003.

I titoli di ritiro associati ai seguenti usi del suolo:

- l'esenzione dalla messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del reg. (CEE) n. 2092/91;
- superfici seminate a seguito dell'applicazione dall'art. 1 del reg. (CE) 1107/2007.

Sono compatibili con:

- I premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003;
- I premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 1782/2003 (escluso l'aiuto per la frutta in guscio in quanto relativo a colture permanenti).

non sono compatibili con:

- I titoli ordinari

I titoli di ritiro (titolo III, cap. 4) associati ai seguenti usi del suolo:

- l'esenzione dalla messa a riposo no food
- l'esenzione dalla messa a riposo biogas

Sono compatibili con:

- aiuto comunitario per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero di cui al titolo IV del reg. (CE) 1782/2003, cap. 10 septies.

non sono compatibili con:

- I titoli ordinari.

Compatibilità tra regimi di aiuto da titolo IV del reg. (CE) 1782/2003 ed altri regimi di aiuto

I regimi di aiuto da titolo IV sono tra loro mutuamente esclusivi, salvo espressa indicazione.

Premio specifico alla qualità per il frumento duro

Non è compatibile con:



- le foraggere utilizzate ai fini del calcolo UBA (le superfici foraggere diverse dai pascoli permanenti, utilizzate per il calcolo delle UBA, sono costituite da erbai);
- i foraggi da trasformazione.

E' compatibile con:

- i titoli ordinari;
- i titoli di ritiro associati ai seguenti usi del suolo:
 - l'esenzione dalla messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del reg. (CEE) n. 2092/91;
 - superfici seminate a seguito dell'applicazione dall'art. 1 del reg. (CE) 1107/2007.
- i premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003 per:
 - grano duro – art. 1 lett.a) decreto MiPAF del 24 settembre 2004, n. 2026;
 - avvicendamento - art. 1 lett.d) decreto MiPAF del 24 settembre 2004, n. 2026.

Premio per le colture proteiche

Non è compatibile con:

- i titoli di ritiro sui quali si richiede:
 - l'esenzione dalla messa a riposo no food;
 - l'esenzione dalla messa a riposo biogas.

E' compatibile con:

- il premio per le sementi certificate;
- i titoli ordinari;
- i titoli di ritiro sui quali si richiede:
 - l'esenzione dalla la messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del reg. (CEE) n. 2092/91;
 - l'associazione a superfici seminate a seguito dell'applicazione dell'art. 1 del reg. (CE) 1107/2007.
- i premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003 per:
 - avvicendamento - art. 1 lett.d) decreto MiPAF del 24 settembre 2004, n. 2026.

Aiuto specifico per il riso

Non è compatibile con:

i titoli di ritiro sui quali si richiede:

- l'esenzione dalla messa a riposo no food;
- l'esenzione dalla messa a riposo biogas.

E' compatibile con:

- il premio per le sementi certificate
- i titoli di ritiro sui quali si richiede:
 - l'esenzione dalla la messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del reg. (CEE) n. 2092/91;
 - l'associazione a superfici seminate a seguito dall'applicazione dall'art. 1 del reg. (CE) 1107/2007.



- i premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003 per:
 - avvicendamento - art. 1 lett.d) decreto MiPAF del 24 settembre 2004, n. 2026.

Pagamento per superficie per la frutta a guscio

Non è compatibile con:

- i titoli di ritiro;
- i titoli ordinari;
- altri premi disciplinati dal titolo IV;
- premi supplementari art. 69 (seminativi).

Aiuto per le colture energetiche

Non è compatibile con:

- i titoli di ritiro.

E' compatibile con:

- il premio per il risone;
- i titoli ordinari;
- premi supplementari art. 69 (seminativi);
- aiuto comunitario per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero di cui ai cap. 10 septies

Aiuto alle sementi

Non è compatibile con:

- il premio per le colture energetiche ed energetiche biogas
- i titoli di ritiro sui quali si richiede:
 - l'esenzione dalla messa a riposo no food;
 - l'esenzione dalla messa a riposo biogas;
 - l'associazione a superfici seminate a seguito dell'applicazione dell'art. 1 del reg. (CE) 1107/2007.
- superfici foraggere a fini UBA

E' compatibile con:

- foraggi tra trasformazione;
- il premio per il risone;
- il premio per le colture proteiche;
- i titoli ordinari;
- i titoli di ritiro sui quali si richiede:
 - l'esenzione dalla la messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del reg. (CEE) n. 2092/91.

Aiuto per il tabacco

Non è compatibile con:



- i titoli di ritiro sui quali si richiede:
 - l'esenzione dalla messa a riposo no food;
 - l'esenzione dalla messa a riposo biogas.

E' compatibile con:

- i titoli ordinari;
- i titoli di ritiro sui quali si richiede:
 - l'esenzione dalla la messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del reg. (CEE) n. 2092/91;
 - l'associazione a superfici seminate a seguito dell'applicazione dell'art. 1 del reg. (CE) 1107/2007.
- i premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003 per:
 - avvicendamento - art. 1 lett.d) decreto MiPAF del 24 settembre 2004, n. 2026.

Aiuto comunitario per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero

E' compatibile con:

- i titoli ordinari;
- i titoli di ritiro sui quali si richiede:
 - l'esenzione dalla messa a riposo no food;
 - l'esenzione dalla messa a riposo biogas;
 - l'esenzione dalla la messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del reg. (CEE) n. 2092/91;
 - l'associazione a superfici seminate a seguito dell'applicazione dell'art. 1 del reg. (CE) 1107/2007.
- aiuto per le colture energetiche di cui al Tit. IV
- i premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003 per:
 - avvicendamento - art. 1bis decreto MiPAF del 24 settembre 2004, n. 2026.

Compatibilità tra aiuti ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003 - seminativi e altri regimi di aiuto

I premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) n. 1782/2003 (seminativi):

Sono compatibili con:

- i titoli ordinari;
- i titoli di ritiro sui quali si richiede:
 - l'esenzione dalla messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del reg. (CEE) n. 2092/91;
 - l'associazione a superfici seminate a seguito dell'applicazione dell'art. 1 del reg. (CE) 1107/2007.
- i premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 1782/2003 relativi a:
 - grano duro qualità;



- riso;
- piante proteiche;
- colture energetiche;
- tabacco;
- barbabietola da zucchero

Non sono compatibili con:

- I titoli di ritiro sui quali si richiede:
 - l' esenzione dalla messa a riposo no food;
 - l' esenzione dalla messa a riposo biogas;
- I premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 1782/2003 relativi alle:
 - sementi certificate (in quanto non oggetto della trattenuta dell'8%, applicata alle solev colture elencate nell'allegato IX del reg. (CE) 1782/2003, relativa ai premi supplementari seminativi)
- Le superfici investite a foraggi destinati alla trasformazione;

Compatibilità superfici interessate da impegni agroambientali ai sensi della regolamentazione comunitaria in materia di sviluppo rurale e regimi di aiuto richiesti nella domanda unica di pagamento

Le superfici interessate da **impegni agroambientali** ai sensi della regolamentazione comunitaria in materia di sviluppo rurale:

sono compatibili, salvo diverse disposizioni contenute nei piani di sviluppo rurale regionali e/o nei bandi regionali, con:

- premi supplementari art. 69;
- titolo IV;
- titolo III (in caso di richiesta di pagamento dei titoli ordinari vengono applicate le disposizioni previste dall'art. 16 del reg. (CE) 796/2004 qualora nella fase di ricognizione preventiva siano stati esclusi alcuni anni del periodo di riferimento e, contemporaneamente, l'impegno agroambientale prosegue nella campagna 2008).

10.4. *Compatibilità tra destinazioni d'uso e regimi di intervento (matrice prodotto/intervento)*

L'agricoltore deve richiedere ciascun regime di aiuto nel rispetto delle compatibilità tra regimi di intervento.

L'agricoltore deve consultare l'allegato "Matrice prodotto/intervento", contenente l'elenco delle singole destinazioni produttive (prodotti) ammissibili ai possibili interventi, nell'ambito dei diversi regimi d'aiuto.



Il prospetto seguente illustra, per i diversi regimi di aiuto previsti dal reg. 1782/2003, tutti gli interventi ed il relativo codice da utilizzare nella domanda unica di pagamento.

Regime di aiuto	Riferimento normativo	Descrizione intervento		Cod. intervento
TITOLI DI RITIRO	Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 54 Reg. (CE) 1782/03	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO		021
	Art. 1 del Reg. (CE) 1107/2007	SUPERFICI COLTIVATE IN DEROGA ALL'ART.54(3) REG.(CE) 1782/03		204
	Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 55, a) Reg. (CE) 1782/03	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER AZIENDE BIOLOGICHE		038
	Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 55, b) Reg. (CE) 1782/03	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER NO-FOOD	con contratto senza obbligo di contratto Con impegno a piantare	022
	Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 55, b) Reg. (CE) 1782/03	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS		023
		DESTINAZIONI PRODUTTIVE	Ammissibili ex artt. 44 e 51	



Regime di aiuto	Riferimento normativo	Descrizione intervento		Cod. intervento
TITOLI ORDINARI	Titolo III, Cap. 3, art. 44 Reg. (CE) 1782/03	AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO	Colture permanenti con premio richiesto per colture energetiche	026
	Capitolo 1	GRANO DURO QUALITA'		009
	Capitolo 2	PIANTE PROTEICHE		010
	Capitolo 3	RISO		011
	Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO-NOCCIOLA		012
	Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO-MANDORLE		013
	Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO-NOCI COMUNI		014
	Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO-PISTACCHI		015
	Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO-CARRUBE		016
TIT. IV Reg.(CE) 1782/03	Capitolo 5	COLTURE ENERGETICHE	Coltivazioni non permanenti	017
			Coltivazioni permanenti	
			Con impegno a piantare	
	Capitolo 5	COLTURE ENERGETICHE	Coltivazioni non permanenti	018
		BIOGAS	Coltivazioni permanenti	
	Capitolo 9	SEMENTI CERTIFICATE		024
	Capitolo 10quater	TABACCO		200
	Capitolo 1 0septies	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO		101
ART. 69 Reg.(CE) 1782/03	Dm 2026/04 art.1 lett. a)	GRANO DURO		001
	Dm 2026/04 art.1 lett. b)	GRANO TENERO		002
	Dm 2026/04 art.1 lett. c)	MAIS		003
	Dm 2026/04 art.1 lett. d)	AVVICENDAMENTO	ammissibile al premio	004



Regime di aiuto	Riferimento normativo	Descrizione intervento		Cod. intervento
			compatibile - non ammissibile al premio	068
			SUPERFICIE SOTTOPOSTA AD AVVICENDAMENTO DELLE COLTURE per il 2° anno e NON RICHIESTA al premio	099
	Dm 2026/04 art.1 bis	BARBABIETOLA IN AVVICENDAMENTO		100
ALTRO	CANAPA (REG. (CE) N. 1786/2003)	CANAPA		037
	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE (REG. (CE) N. 1786/2003)	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE		025
	DM 2026 art. 2 punto b), c), d)	FORAGGERE (utilizzate ai fini del calcolo del carico di uba)	Foraggere Pascoli permanenti	029
DESTINAZIONI NON AMMISSIBILI ALL'ASSOCIAZIONE CON I TITOLI DI RITIRO E ORDINARI	ART. 44 e 51 del Reg. (CE) 1782/03	DESTINAZIONI PRODUTTIVE non ammissibili		030
	ART. 44 e 51 del Reg. (CE) 1782/03	DESTINAZIONI PRODUTTIVE ammissibili ma non utilizzabili		077
	ART. 51 del Reg. (CE) 1782/03	DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE		031



Alcuni interventi non corrispondono al pagamento di un aiuto, ma costituiscono informazioni necessarie e obbligatorie ai sensi della normativa comunitaria (art. 13 e 14 del reg (CE) 796/04 e disposizioni comunitarie in materia di condizionalità).

Alcuni interventi non sono tra loro compatibili, e la richiesta di pagamento dell'uno esclude automaticamente la possibilità di richiedere il premio per l'altro/altri. L'agricoltore, prima di indicare i codici di intervento corrispondenti ai regimi di aiuto che intende richiedere, deve verificare le compatibilità secondo la Tabella delle "Compatibilità tra regimi di aiuto".

11. UTILIZZAZIONE DELLA SUPERFICIE AZIENDALE

Per consentire agli Stati membri di eseguire i controlli in modo efficace, segnatamente per quanto riguarda il rispetto degli obblighi di condizionalità, l'art. 14, par. 1, del Reg. (CE) n. 796/2004 impone agli agricoltori l'obbligo di dichiarare tutte le superfici di cui dispongono, a prescindere dal fatto che esse formino oggetto di una domanda di aiuto o meno.

L'indicazione della destinazione produttiva della superficie aziendale è fondamentale per l'erogazione dei premi accoppiati, mentre per la richiesta dei premi disaccoppiati è sufficiente dichiarare superfici agricole ammissibili ai sensi degli art. 44 e 54 del Reg. CE n. 1782/03, impiegate agli usi agricoli del suolo sopra specificati.

E' indispensabile indicare la destinazione produttiva delle singole particelle secondo quanto stabilito dalla normativa di settore comunitaria e nazionale, nel caso di superfici destinate alla produzione di:

- foraggi, per il calcolo del carico di bestiame (UBA/ha);
- foraggi da trasformare;
- sementi certificate;
- canapa;
- materie prime non destinate al consumo umano o animale;
- grano duro;
- piante proteiche;
- riso;
- frutta in guscio;
- colture energetiche;



- tabacco;
- barbabietola da zucchero;
- messa a riposo;
- grano tenero;
- mais;
- colture in avvicendamento almeno biennale;
- Pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione (pomodoro, prugne d'Ente, pere e pesche).

E' indispensabile, inoltre, indicare le varietà nel caso di dichiarazione delle seguenti destinazioni produttive:

- canapa (Allegato 3)
- grano duro (Allegato 2) ;
- riso (Allegato 4);
- tabacco;
- sementi certificate.

Nel caso in cui si voglia richiedere l'aiuto per la frutta in guscio sarà necessario indicare il numero di piante, per ciascuna essenza presente sulla superficie indicata. Deve essere rispettato il requisito della densità minima per ettaro previsto dall'art. 15 del reg. CE 1973/2004.

Le destinazioni produttive potenzialmente ammissibili che non rispettano una o più condizioni di ammissibilità ai sensi della normativa comunitaria, devono essere indicate con il regime di intervento "DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AI PREMI TITOLO III - INUTILIZZABILI".

Per consentire l'esecuzione dei controlli in modo efficace è indispensabile l'indicazione dell'ubicazione della parcella di terreno. Riveste, dunque, particolare importanza la corretta indicazione degli estremi identificativi della particella stessa vale a dire:

- Cod. istat provincia, e cod. istat e denominazione del comune;
- riferimenti catastali
- superficie catastale

In particolare, la sezione censuaria deve essere impostata correttamente per quei comuni che la prevedono.



A tal fine di seguito si riportano le corrette sezioni e il codice ISTAT da indicare nella domanda per le particelle che ricadono nei comuni di Ragusa e Ragusa IBLA:

- Il codice Istat da indicare per i due comuni censuari (Ragusa e Ragusa Ibla) è quello relativo al Comune di RAGUSA cioè “088-009”;
- Particelle ricadenti nel comune di Ragusa Sezione Ragusa (Codice:H163A dato ottenibile dalla visura) devono essere dichiarate con Sezione A;
- Particelle ricadenti nel comune di Ragusa Sezione Comiso (Codice fiscale :H163B dato ottenibile dalla visura) devono essere dichiarate con Sezione C;
- Particelle ricadenti nel comune di Ragusa Ibla Sezione Ibla (Codice:H164A dato ottenibile dalla visura) devono essere dichiarate con Sezione D;
- Particelle ricadenti nel comune di Ragusa Ibla Sezione Noto (Codice:H164B dato ottenibile dalla visura) devono essere dichiarate con Sezione B.

Nel caso in cui non sia possibile ottenere certificati dal catasto per impossibilità (riordino fondiario) o indisponibilità del materiale (veto per motivi militari), deve essere prodotta la documentazione giustificativa del titolo (contratto di affitto, mappe del consorzio di bonifica ecc..) in copia conforme all’originale. Il successivo paragrafo illustra in dettaglio gli adempimenti ai quali l’agricoltore è tenuto.

È obbligatorio, inoltre, indicare correttamente il tipo di conduzione di ciascuna particella indicata nella domanda, la superficie catastale e la superficie utilizzata.

11.1. Casi particolari: adempimenti del produttore

Le superfici dichiarate con i “casi particolari” sono sottoposte a controlli puntuali da parte dell'O.P.:

- riordino fondiario;
- zona coperta da segreto militare;
- particelle interessate da usi civici nell’ambito degli aiuti supplementari legati all’estensivizzazione;
- appezzamenti demaniali
- particella interessata da frazionamento in data successiva al 15.02.2005;
- particelle appartenenti ai territori con Catasto ex- austroungarico;
- particelle appartenenti allo stato estero;
- particella ricadente su catasto urbano.

Si riportano, di seguito, gli adempimenti per gli agricoltori in relazione a ciascuna tipologia di caso particolare



riordino fondiario

Per particelle, individuate con numeri e mappe provvisorie, è necessario acquisire nel fascicolo aziendale la documentazione rilasciata dall'Ente (consorzi di bonifica) preposto al riordino che individua la proprietà assegnata all'agricoltore.

La certificazione rilasciata dall'Ente dovrà riportare le seguenti informazioni:

lista delle particelle assegnate all'agricoltore interessate da riordino;
planimetria o estratto di mappa con l'indicazione delle particelle interessate da riordino.

Inoltre per le particelle ricadenti in zone a riordino fondiario della provincia di Udine è possibile, al fine della dimostrazione del titolo di conduzione, integrare la documentazione prevista nel fascicolo dell'azienda con la seguente documentazione:

elenco con i numeri delle particelle provvisorie associati ai futuri identificativi che saranno acquisiti dal catasto con indicazione del numero di pagina del registro del consorzio;
copia della pagina del registro del consorzio relativa ad ogni singolo agricoltore che riporta i dati identificativi dell'intestatario della particella;
tabella di decodifica del numero di riordino.

zona coperta da segreto militare

In tal caso è necessario che nel fascicolo dell'agricoltore ci sia:

la documentazione idonea a dimostrare la titolarità di conduzione dell'appezzamento. In particolare è necessario acquisire l'attestazione da parte degli organi competenti (intendenza di finanza o altro) della superficie data in concessione. Nel caso in cui si richiedano gli aiuti di cui al titolo IV e gli aiuti previsti dall'art. 69 del reg. (CE) n. 1782/03 è necessario che l'attestazione contenga anche la destinazione d'uso dei terreni dati in concessione idonea al premio richiesto;
planimetria catastale/mappetta grafica del territorio (Foglio catastale, estratto di mappa, stralcio, mappetta grafica del territorio) dove è necessario delimitare la zona data in concessione scrivendo «terreno demaniale dato in concessione», e specificare che la zona data in concessione si trova a fronte o limitrofa di una particella presente sul foglio catastale e riconosciuta dall'Ufficio del Territorio.

particelle interessate da usi civili nell'ambito degli aiuti supplementari legati all'estensivizzazione

Ai fini della determinazione del coefficiente di densità relativo al premio bovini, dovrà riportare le seguenti informazioni:

lista delle particelle e/o totale della superficie concessa in fida pascolo a tutti gli agricoltori;



numero totale dei capi che l'ente ha autorizzato sul totale della superficie;
per il singolo agricoltore indicazione del totale della superficie assegnata e/o del numero dei capi assegnati. Qualora la superficie assegnata non sia esplicitata è possibile ricavare la relativa quota di pascolamento dal numero dei capi assegnati al singolo agricoltore (es. Sup. assegnata = tot. Sup. destinata a pascolo dell'ente/tot. capi autorizzati dall'ente per capi assegnati a singolo agricoltore).

Si ricorda che il codice colturale da attribuire per la particella fittizia comunale dovrà essere congruente con la reale situazione pascolativa, pena l'applicazione di sanzioni derivanti da una errata dichiarazione di codici.

appezzamenti demaniali

Le particelle non censite al catasto, in quanto appartenenti ad aree demaniali (esempio alvei di fiumi, ecc.,) possono essere dichiarate in domanda se accompagnate da attestato rilasciato dall'Intendenza di Finanza che ne certifica la coltivazione per la campagna in corso.

In tali casi è necessario che nel fascicolo dell'agricoltore ci sia:

la documentazione idonea a dimostrare la titolarità di conduzione dell'appezzamento in particolare è necessario acquisire l'attestazione da parte degli organi competenti (intendenza di finanza o altro) della superficie data in concessione.

planimetria catastale (Foglio catastale, estratto di mappa, stralcio) dove è necessario delimitare la zona data in concessione scrivendo «terreno demaniale dato in concessione», e specificare che la zona data in concessione si trova a fronte o limitrofa di una particella presente sul foglio catastale e riconosciuta dall'Ufficio del Territorio.

particella interessata da frazionamento in data successiva al 30.09.2006

Le particelle catastali oggetto di frazionamento in data successiva al 30.09.2006, per le quali l'agricoltore attesti l'esistenza e la relativa superficie attraverso la certificazione catastale, dovranno essere evidenziate sulla domanda integrando il fascicolo dell'agricoltore con la documentazione giustificativa della conduzione (cfr. capitolo adempimenti relativi al fascicolo dell'agricoltore).

La seguente documentazione giustificativa dovrà essere integrata nel fascicolo aziendale:

visura catastale aggiornata o attualizzata e modello di frazionamento/accorpamento " 51FTP " con timbro e data di approvazione dell'UT, completo di tutte le pagine che lo compongono, sia quelle con le informazioni grafiche che quelle con i dati alfanumerici relativi ai nuovi identificativi catastali definitivi assegnati ed alle relative superfici oppure, in alternativa, visura ampliata aggiornata o attualizzata delle particelle nuove e delle particelle vecchie ed estratto di mappa catastale aggiornato o attualizzato e timbrato dall'UT, oppure, in alternativa



visura ampliata per le particelle nuove aggiornata o attualizzata e delle particelle vecchie e stralcio planimetrico aggiornato o attualizzato rilasciato e timbrato dal catasto riportante lo stato attuale delle dividenti particellari ed il numero identificativo della particella interessata/e dal frazionamento.

particelle appartenenti ai territori con Catasto ex- austroungarico

Qualora si dovessero dichiarare particelle ubicate nei territori amministrati con il Catasto fondiario ex austriaco, sarà necessario seguire le disposizioni vigenti impartite con la Disposizione Commissariale dell'A.I.M.A. in liquidazione n. 131 del 4 aprile 2000.

Le particelle ubicate nei comuni amministrativi con catasto fondiario ex austriaco saranno identificate secondo quanto riportato nella certificazione catastale:

codice istat provincia/comune

codice dell'eventuale sezione censuaria

In luogo del foglio catastale (tavola catastale) per alcune province in visura potrebbe essere riportato unicamente il "foglio logico"

Numero della particella (in presenza di frazioni di numero riportare il solo numeratore

Subalterno (riportare il denominatore nel caso in cui il numero della particella sia espresso con frazione di numero

Nel caso di particelle per le quali si dispone dell'estratto del foglio di possesso non aggiornato è possibile ai fine della dimostrazione del titolo di conduzione integrare la documentazione prevista nel fascicolo dell'azienda con la seguente:

estratto/stralcio planimetrico del foglio di possesso abbinato alla visura tavolare

autocertificazione dell'agricoltore che confermi l'attualità della intestazione della visura tavolare.

particelle appartenenti allo stato estero

Le particelle dichiarate a foraggiere non seminabili permanenti valide solo ai fini dell'aiuto supplementare zootecnia art. 69, ricadenti in territorio estero, possono essere dichiarate in domanda purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

almeno il 50% della superficie aziendale complessiva deve essere ubicata entro i confini nazionali;

la superficie foraggera ricadente in territorio estero deve essere situata nelle immediate vicinanze della superficie ubicata entro i confini nazionali;



le particelle appartenenti allo Stato estero dovranno comunque essere accompagnate da documentazione giustificativa atta a dimostrarne la titolarità di conduzione (visure, concessioni, proprietà, contratti di affitto).

particella ricadente su catasto urbano

Tali particelle per essere riconosciute dovranno essere accompagnate da documentazione giustificativa atta a dimostrarne la titolarità di conduzione.

12. Foraggiere

Ai fini dell'ottenimento dei premi supplementari previsti all'art.2, lettere b), c) e d) del DM 2026 del 24 settembre 2004, che prevedono l'allevamento di bovini secondo metodi estensivi l'agricoltore deve garantire una quota minima di pascolabilità corrispondente al 50 % della superficie foraggera aziendale destinata a pascolo permanente.

Le destinazioni d'uso ammissibili ai fini del calcolo del carico UBA sono parimenti elencate nell'allegato 1 matrice prodotto/intervento.

Le superfici investite a pascolo permanente sono ammissibili all'associazione con i titoli ordinari.

L'allegato I del Reg. (CE) 1444/2002 classifica i pascoli permanenti nel modo seguente:

Codice		Oggetto	Definizione
F		PRATI PERMANENTI E PASCOLI	Superfici destinate permanentemente (per cinque anni o più) a colture erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda.
	F/1	Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri	Pascoli permanenti su terreni di buona o media qualità. Di norma queste superfici si possono utilizzare per il pascolo intensivo.
	F/2	Pascoli magri	Pascoli permanenti a bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualità, ad esempio collinare e ad alta quota, in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato. Queste superfici vengono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo, non possono alimentare un numero elevato di animali e in genere non vengono falciate.



Secondo quanto previsto dal documento della Commissione europea “AGRI/60363” al capitolo 3, *In conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004, le superfici (foraggere) arborate all’interno di una parcella agricola con una densità superiore a 50 piante/ha devono essere considerate inammissibili come regola generale. Eventuali deroghe devono essere definite in anticipo dagli Stati membri.*

Deroghe:

Per le seguenti categorie, facendo riferimento al documento della Commissione europea “AGRI/60363”, ai fini della determinazione della superficie foraggera si applicano le seguenti riduzioni percentuali (tare da applicare alle superfici condotte) alle sole superfici F/2 con numero di piante superiori a 50 nelle seguenti destinazioni d’uso:

Destinazione d’uso
Pascolo arborato-cespugliato (tara 20%): pascolo magro non avvicendato per almeno 5 anni – permanente
Pascolo arborato (tara 50%): pascolo magro non avvicendato per almeno 5 anni – permanente

Ai fini della determinazione della superficie foraggera si applicano le seguenti riduzioni percentuali (tare da applicare alle superfici condotte):

80% delle superfici per i pascoli cespugliati e per gli alpeggi con roccia affiorante con tara del 20%
50% delle superfici per i pascoli cespugliati e per gli alpeggi con roccia affiorante con tara del 50%.

L’art. 44, par. 2 del reg. CE 1782/2003 stabilisce *che per "ettari ammissibili" s'intende qualunque superficie agricola dell'azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli."*

L’art. 2., par. 2, del reg. CE 796/2004 definisce il “*pascolo permanente*”: *terreno utilizzato per la coltivazione di erba o altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non comprese nell’avvicendamento delle colture dell’azienda per cinque anni o più.... (omissis).*

Pertanto, ai sensi dell’art. 44, par. 2, del reg. CE 1782/2003, le superfici a pascolo magro sono considerate ammissibili solo nella parte in cui possono essere utilizzate per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio.



Di conseguenza le superfici a pascolo magro devono essere obbligatoriamente pascolate oppure sfalciate; gli Organismi pagatori effettuano controlli a campione al fine di verificare il rispetto di tale obbligo.

Inoltre, per le suddette superfici a pascolo magro, ad esclusione della destinazione d'uso "PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI): PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI – PERMANENTE", il produttore deve indicare in domanda almeno una delle seguenti condizioni:

- Pascolamento: indicazione codice allevamento della BDN;
- Pascolamento da parte di terzi: indicazione CUAA con codice allevamento della BDN e documentazione giustificativa del pascolamento (fida pascolo, certificato di monticazione e demonticazione, ecc.);
- Pascolamento, per altri tipi di allevamenti diversi da bovini e ovini, non registrati in BDN (ad esempio equini, suini);
- Sfalcio:
 - autoconsumo del foraggio (presenza codice allevamento in BDN o di altri tipi di allevamento non registrati in BDN – v. punto 2);
 - vendita del foraggio (presenza fatture di vendita);
- Cause di forza maggiore (esclusivamente legate agli allevamenti come, ad esempio, epizootia con i relativi documenti giustificativi).

E' indispensabile che ci sia compatibilità territoriale tra comune di ubicazione stalla (reperibile dal codice aziendale in BDN) ed il comune di ubicazione dei terreni dichiarati a pascoli magri con tara. Sono considerati ammissibili anche le particelle situate in comuni limitrofi al comune di ubicazione della stalla. E' ammessa una deroga a tale regola solo in caso di presenza di documenti di trasporto dei capi da comune diverso di quello di pascolamento, evidenziata in BDN.

Inoltre considerato l'impegno della Norma BCAA 4.1 della condizionalità "protezione del pascolo permanente", nel caso di superfici pascolate, viene introdotto come strumento di verifica di pascolabilità, un coefficiente di densità minimo di 0,2 uba/ha anno e un carico massimo di 4 uba/ha anno.

Le destinazioni d'uso ammissibili ai fini del calcolo del carico UBA sono elencate nell'allegato 1 matrice prodotto/intervento. Tali destinazioni sono evidenziate con una "X" nella colonna "FORAGGERE A FINI UBA DM 2026 art. 2 lett. b), c), d- pascolo permanente- foraggiere" (codice di intervento 029).

Pascoli permanenti: costituzione e mantenimento

L'art. 3 del reg. (CE) 796/2004 stabilisce per gli Stati membri l'obbligo di mantenimento della superficie investita a pascolo permanente.



Ai sensi dell'art. del reg. (CE) 796/2004, ciascuno Stato membro provvede, infatti, affinché sia mantenuta la proporzione della superficie investita a pascolo permanente, dichiarata dagli agricoltori nel 2003 e maggiorata della superficie investita a pascolo permanente dichiarata nel 2005, rispetto alla superficie agricola totale. Gli Stati membri provvedono affinché la proporzione di cui sopra non diminuisca in relazione alla superficie investita a pascolo permanente, in misura superiore al 10%. L'obbligo si applica a livello nazionale.

La proporzione viene determinata in ciascun anno sulla base delle superfici dichiarate dagli agricoltori per l'anno in questione.

Anche i pascoli permanenti, ammissibili ai fini del calcolo del carico UBA, sono elencati nell'allegato 1 matrice prodotto/intervento. Tali destinazioni sono evidenziate con una "X" nella colonna "pascolo permanente".

Si rammenta che la "Norma 4.1: Protezione del pascolo permanente" del DM 13286 del 18 ottobre 2007, al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, stabilisce che «tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c).

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 796/2004 e successive modifiche e integrazioni;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque ed il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.»

Calcolo delle tare sulle superfici foraggere non seminabili (pascoli magri)

In presenza di superfici foraggere non seminabili, destinate esclusivamente al pascolo permanente, la superficie da prendere in considerazione, **sia per l'abbinamento dei titoli ordinari che per la determinazione del coefficiente di densità valida per la richiesta del premio supplementare zootecnica art. 69**, deve essere calcolata al netto delle tare forfetarie nel seguente modo:

- del 20% , in presenza di bosco pascolabile ad alto fusto, pascolo cespugliato e pascolo polifita, tipo alpeggi con presenza di roccia affiorante;
- del 50% in presenza di bosco pascolabile ceduo, e pascolo polifita, tipo alpeggi con presenza di roccia affiorante.



Queste classificazioni determinano, quindi, l'applicazione della tara sui codici colturali previsti nella matrice codici intervento. La tabella seguente riporta la percentuale di decurtazione applicata (tara) alla superficie dichiarata in relazione alla tipologia di pascolo:

TIPOLOGIA DI PASCOLO	TARA
PASCOLO ARBORATO - CESPUGLIATO	20%
PASCOLO ARBORATO	50%
PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON TARA 20% (ROCCIA AFFIORANTE)	20%
PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON TARA 50% (ROCCIA AFFIORANTE)	50%

Si precisa che, in presenza di roccia affiorante, diffusa in misura diversa dalle percentuali previste - e comunque in misura tale da non pregiudicarne la pascolabilità - si dovrà decurtare dalla superficie utilizzata la superficie coperta da rocce.

Qualora le suddette superfici foraggere, non siano destinate al pascolamento e pertanto non abbinabili ai titoli ordinari, dovranno essere dichiarate utilizzando la destinazione produttiva "SUPERFICI ARBORATE/CESPUGLIATE CON O SENZA TARE NON UTILIZZATE AI FINI DEL PASCOLO" abbinabile all'intervento "destinazioni non ammissibili ai titoli di ritiro e ordinari - destinazioni produttive".

Le foraggere devono essere dichiarate con l'intervento 029 esclusivamente ai fini dell'ottenimento dei premi supplementari previsti all'art.2, lettere b), c) e d) del DM 2026 del 24 settembre 2004, che prevedono l'allevamento di bovini secondo metodi estensivi. In questo caso l'agricoltore deve garantire una quota minima di pascolabilità corrispondente al 50% della superficie foraggera aziendale destinata a pascolo permanente.

13. Tare e usi non agricoli

Ai sensi all'articolo 30, comma 2, del regolamento (CE) n. 796/04, la superficie da prendere in considerazione ai fini della domanda unica deve corrispondere alla superficie utilizzata secondo le norme locali.

Taluni elementi, come le siepi, i fossi e i muri che rientrano per tradizione nelle buone pratiche agricole di coltivazione od uso del suolo, possono essere considerati parte di una superficie interamente utilizzata a condizione che la larghezza totale non superi i 2 metri, ad eccezione del premio accoppiato tabacco.



Inoltre le tare all'interno di un appezzamento colturale sono da considerare solo se significative, cioè superiori a 100 mq (100 mq =1 ara). Le tare dovranno essere pertanto sottratte alla superficie utilizzata dichiarata nella domanda. Elementi non ammissibili di secondaria importanza (ad es. inferiori a 100 mq.) dovranno essere detratti soltanto se complessivamente rappresentino una superficie significativa superiore a 100 mq. I tratturi temporanei e/o capezzagne sono considerati tare non significative.

Inoltre, rientrano nella superficie totale di una parcella agricola gli elementi di cui agli atti elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 e gli elementi che possono rientrare nelle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 5 e all'allegato IV di tale regolamento ai sensi del Reg. (CE) n.2025/2006.

In dettaglio, nei casi in cui siano presenti tare rilevanti (> 100 mq) nella dichiarazione occorrerà dettagliare la particolare destinata della superficie “non agricola”:

Come “USI NON AGRICOLI - FABBRICATI” si considerano i manufatti e le strade permanenti (superiori 2 metri).

Per “USI NON AGRICOLI - TARE E INCOLTI”, si intendono le strade non permanenti, le ripe, le scarpate, ecc.

Le acque (laghi, paludi, vasche, bacini, alvei, ecc) devono essere dichiarate con la descrizione “USI NON AGRICOLI - ALTRO”.

Piante sparse e seminativo arborato

Secondo la regolamentazione comunitaria «in caso di presenza di alberi e di superfici improprie (tare improduttive, ecc.) alla coltura ‘ordinaria’, l’area per la quale è richiesta la compensazione deve essere dedotta della superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma dell’albero e della quota della superficie impropria non seminata».

Sulle particelle dichiarate con una coltura a contributo o foraggera seminabile nelle quali venga verificata la presenza di piante arboree all’interno di terreni a seminativo (colture a contributo, seminativi non a contributo, foraggere seminabili), è necessario distinguere le seguenti situazioni:

- “piante sparse”, quando il numero di piante per ettaro è inferiore a 100 e comunque la distanza tra le chiome delle piante non è mai inferiore a m 6;
- “seminativo arborato” quando il numero di piante per ettaro è superiore a 100.

Piante sparse (fino a 100 piante/ha)

Nel caso di piante sparse si possono presentare 2 modalità di coltivazione:



- Superfici non coltivate sottochioma e superfici dichiarate a set aside. Se all'interno di un appezzamento coltivato ad un certo utilizzo o set aside sono presenti piante sparse la cui area di proiezione della chioma risulta non coltivata (e in ogni caso per il set aside), è necessario sottrarre alla superficie dichiarata la superficie corrispondente a tale proiezione (per le piante piccole 5 mq; per le piante grandi 10 mq).
- Superfici coltivate sottochioma. Nel caso in cui l'area della proiezione della chioma della pianta risultasse coltivata, non è necessario stimare il numero di piante ma le tare andranno valutate secondo la seguente tabella:

stima n. piante/ha		Tara in are	Tipologia tara
da	a		
1	50	0	"tara non rilevante"
51	100	1	"tara"

Nel caso di superfici al di sotto di 50 piante/ha non si calcola nessuna tara, mentre per superfici al di sopra di 50 piante/ha sarà detratta in fase di riporto a video una superficie di 1 ara.

Seminativo arborato

Nel caso di superfici a seminativo (ad esclusione dell'utilizzo frutta in guscio dove non è prevista nessuna consociabilità) consociate con impianti arborei (frutteti, oliveti, vigneti, ecc.) si dovrà sottrarre alla superficie da dichiarare l'area di proiezione della chioma delle piante arboree, ottenuta moltiplicando il numero delle piante presenti per 5 mq (per le piante piccole) e per 10 mq (per le piante grandi).

In presenza di filari la superficie in mq da sottrarre, dovrà essere calcolata misurando la lunghezza media del filare per numero dei filari per larghezza filare stabilita (2 metri).

Coltivazioni arboree specializzate

Viene definita coltura arborea specializzata un impianto in cui non è possibile praticare una consociazione con una coltura agraria. Una coltura sarà classificata "specializzata" quando:

- negli impianti a sesto regolare: la distanza tra i filari (interfila) è inferiore a m 5 oppure quando la distanza tra le chiome delle piante tra i filari è inferiore a m 3;
- negli impianti a sesto irregolare la densità di piante per ettaro è superiore a 400 piante o la distanza tra le chiome delle piante tra i filari è inferiore a m 3.

Pertanto in presenza di impianti specializzati, si identifica tale superficie come 'non seminabile', associata al tipo di coltivazione arborea riscontrata.



Nel caso di colture arboree specializzate, potranno comunque essere riconosciuti ammissibili al premio solo utilizzi a contributo e foraggiere effettivamente riscontrati (al netto della proiezione della chioma) ad esclusione delle superfici ritirate dalla produzione, per l'incompatibilità della finalità lucrativa delle superfici.

Si ricorda che negli impianti dichiarati a frutta a guscio non sono ammissibili consociazioni erbacee.

14. Tolleranza tecnica di misurazione delle superfici

E' stata definita una tolleranza tecnica di misurazione, ai sensi dell'articolo 30, par. 1 del regolamento (CE) 796/04.

Con tale definizione si intende la tolleranza ammessa in fase di accertamento e misurazione delle superfici dichiarate in domanda, dovute al sistema di controllo applicato, cioè il telerilevamento aereo.

In particolare, le modalità di calcolo della superficie ammissibile a seguito dell'applicazione della suddetta tolleranza sono le seguenti:

Se:

$(| \text{superficie dichiarata della parcella agricola} - \text{superficie misurata della parcella agricola} |) \leq (\text{perimetro della parcella agricola} * 1,5 \text{ m.})$

la superficie ammissibile di ogni parcella agricola è pari alla superficie dichiarata altrimenti

la superficie ammissibile di ogni parcella agricola è pari alla superficie misurata. Dunque, la superficie dichiarata della parcella agricola è un elemento di calcolo fondamentale. La differenza tra la superficie dichiarata e la superficie misurata della parcella agricola, in valore assoluto, viene confrontata con il perimetro della parcella stessa, moltiplicato per il coefficiente di tolleranza 1,5 metri (zona cuscinetto). Se la differenza ottenuta è inferiore o uguale al prodotto tra perimetro e zona cuscinetto, la superficie ammissibile di ogni parcella agricola è ritenuta pari alla superficie dichiarata; altrimenti, a superficie ammissibile di ogni parcella agricola è ritenuta pari alla superficie misurata.

In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella agricola non può essere superiore a 1,0 ha.

15. CONDIZIONALITÀ

Il Regolamento (CE) n. 1782/03 stabilisce l'obbligo per gli agricoltori beneficiari di aiuti diretti di rispettare i Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e di mantenere la terra in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA).



Il pagamento unico è condizionato al rispetto di tali obblighi, l'insieme di tali obblighi costituisce la "condizionalità" ed è vigente a partire dal 1° gennaio 2005.

In particolare i Criteri di Gestione Obbligatoria si riferiscono alla sanità pubblica, alla salute delle piante e degli animali, all'ambiente e al benessere degli animali, mentre l'obbligo del mantenimento delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali riguarda tutti i terreni agricoli, compresi quelli non più utilizzati per la produzione.

Il mancato rispetto di tali obblighi di condizionalità comporta la riduzione o l'esclusione dai pagamenti degli aiuti in danno dell'agricoltore inadempiente ai sensi dell'art. 6 del citato regolamento (CE) n. 1782/2003.

Al momento della sottoscrizione della domanda di pagamento unico il beneficiario sottoscrive anche gli impegni relativi alla condizionalità che la propria azienda deve rispettare.

Criteri di Gestione Obbligatoria da rispettare sono:

Campo condizionalità: ambiente

Atto A1- Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Articolo 3, 4, paragrafi 1, 2, 4, artt. 5, 7, 8 (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1)

Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose. Articoli 4 e 5 (GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43)

Atto A3 - Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. Articolo 3 Paragrafi 1 e 2 (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6)

Atto A4 - Direttiva 91/1676/CEE concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Articoli 4 e 5 (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1)

Atto A5 - Direttiva 92/43/CEE Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Articoli 6, 13, 15, e 22, lettera b) (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Campo condizionalità: sanità pubblica, salute animali e piante , identificazione e registrazione animali e notifica malattie

Atto A6 - Direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992 concernente l'identificazione e registrazione degli animali. Articoli 3, 4 e 5 (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32)

Atto A7 - Regolamento (CE) 2629/97 (abrogato dal Reg. CE 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE 820/97 (abrogato dal Reg. CE 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (GU L 354 del 30.12.1997, pag. 19)

Atto A8 - Regolamento (CE) 1760/2000 Istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Articoli 4 e 7 (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1)

Atto A8 bis - Regolamento (CE) 21/2004 Istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e modifica il Reg. CE 1782/2003 e le Direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE. Articoli 3, 4 e 5 GU L 5 del 9.1.2001, pag. 8)



Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

Articolo 3 (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1)

Atto B10 - Direttiva 96/22/CE concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE. Articolo 3,4,5 e 7 (GU L 125 del 215.1996, pag. 3)

Atto B11- Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Articolo 14, 15, 17 Paragrafo 1, 18, 19 E 20 (GU L 31 del 1 febbraio 2002)

Atto B12 - Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Articolo 7, 11, 12, 13 e 15 (GU L 147 del 31 maggio 2001)

Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica. Articolo 7 (GU L 315 del 26 novembre 1985 pag 11 – 18)

Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini. Articolo 3 (GU. L 62 del 15 marzo 1993)

Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini. Articolo (3 GU L 327 del 22 dicembre 2000)

Atto C16 – Direttiva 91/629/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

Atto C17 - Direttiva 91/630/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

Atto C18- Direttiva 98/58/CEE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali da rispettare sono:

Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante idonee misure:

Norma 1.1: interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio;

Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

Norma 2.1: gestione delle stoppie e dei residui vegetali;

Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

Norma 3.1: difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali;

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento ad evitare il deterioramento degli habitat

Norma 4.1: protezione del pascolo permanente;

Norma 4.2: gestione delle superfici ritirate dalla produzione;



Norma 4.3: manutenzione degli oliveti;

Norma 4.4: mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.

16. FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE

I produttori di foraggi verdi da disidratare e/o foraggi essiccati al sole da macinare (Regg. (CE) n. 1786/2003 e n. 382/2005) che intendono stipulare nel corso della campagna 2006/2007 contratti e/o dichiarazioni di consegna del prodotto hanno obbligo di presentare la domanda unica di pagamento campagna 2008 (che siano o no assegnatari di titoli), dichiarando nel piano di utilizzo le superfici investite a foraggio da trasformare con i relativi riferimenti catastali.

Le particelle da dichiarare nella domanda unica di aiuto da destinare a foraggi essiccati dovranno essere identificate con il codice prodotto e il codice varietà/uso, indicati nella tabella "matrice prodotti/interventi" (allegato 1). Le specie che possono essere destinate a tale utilizzo sono quelle per le quali nella matrice è indicata una "X" in corrispondenza dell'ultima colonna di destra "foraggi da destinare alla trasformazione".

Le particelle dichiarate nella domanda unica di pagamento come "sementi certificate", sono equiparate e compatibili, ai fini dell'aiuto previsto dai Regg. (CE) n. 1786/2003 e n. 382/2005, alle particelle dichiarate a foraggi essiccati, in quanto la normativa vigente consente la cumulabilità degli aiuti tra foraggi essiccati e sementi certificate, con esclusione delle piante da foraggio sulle quali sono stati raccolti i semi (Reg. (CE) 382/2005 art.4 comma 2), come indicato nella tabella compatibilità degli aiuti (allegato 5). Resta inteso che, qualora le stesse superfici siano richieste sia all'aiuto per le sementi certificate sia a foraggi da trasformazione, sarà necessario indicare entrambi gli interventi (cod. intervento 024 e cod. intervento 025).

I produttori di soli foraggi da destinare alla trasformazione che intendono stipulare contratti in data successiva alla presentazione della domanda di pagamento per superfici possono, entro la data del 4 settembre 2008, presentare una domanda di modifica ai sensi degli artt. 15 e 22 del Reg. (CE) n. 796/2004 delle superfici investite a foraggi da destinare alla trasformazione, anche in aumento.

17. EROGAZIONE DEGLI AIUTI

17.1. Periodo di erogazione degli aiuti

L'art. 28 par. 2 del Reg. (CE) 1782/03 prevede che i pagamenti vengano effettuati una volta l'anno, tra il 1° dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo e che l'aiuto supplementare di cui all'articolo 12 venga erogato entro il 30 settembre dell'anno civile successivo all'anno civile in questione.

Il pagamento della domanda unica 2008 sarà effettuato tra il 1 dicembre 2008 e il 30 giugno 2009.



17.2. Modulazione

L'art. 10 del Reg. (CE) 1782/03 stabilisce che tutti gli importi dei pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori per un determinato anno civile in un determinato Stato membro sono ridotti annualmente fino al 2012. La riduzione prevista per il 2008 è pari al 5%.

Gli importi risultanti dall'applicazione di tali riduzioni sono messi a disposizione come sostegno supplementare comunitario alle misure dei programmi di sviluppo rurale.

17.3. Aiuto supplementare

L'art. 12 del Reg. (CE) 1782/03 stabilisce che un importo supplementare è corrisposto agli agricoltori che beneficiano di pagamenti diretti a norma del regolamento stesso.

L'aiuto supplementare è pari all'importo risultante dall'applicazione delle percentuali di riduzioni previste all'articolo 10 (modulazione) per l'anno civile considerato ai primi 5.000 EURO di pagamenti diretti o a un eventuale importo inferiore. L'ammontare complessivo degli aiuti supplementari corrisposti in uno Stato membro nell'arco di un anno civile non può superare i massimali indicati nell'allegato II del Reg. 1782/03. Se necessario, gli Stati membri procedono ad un adeguamento percentuale lineare degli aiuti supplementari in modo da rispettare i massimali di cui all'allegato II.

L'aiuto supplementare non è soggetto alle riduzioni per modulazione.

L'art. 77 del Reg. (CE) 796/04 stabilisce che “al fine di determinare se sia stato raggiunto l'importo di 5 000 EUR di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n.1782/2003, si prende in considerazione l'importo complessivo dei pagamenti diretti che dovrebbero essere erogati prima dell'applicazione di eventuali riduzioni dovute alla modulazione ai sensi dell'articolo 10 del predetto regolamento o, nel caso dei regimi di sostegno di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 ma non contemplati dai titoli III e IV dello stesso regolamento, a norma della specifica legislazione ad essi applicabile”.

17.4. Applicazione delle riduzioni

L'art. 71 bis del Reg. (CE) 796/04 stabilisce le modalità di applicazione delle riduzioni.

L'importo dei pagamenti da corrispondere agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 deve essere calcolato sulla base delle condizioni



prescritte per ciascun regime di sostegno, tenendo conto eventualmente del superamento della superficie di base, della superficie massima garantita o del numero di capi ammissibili ai premi.

Per ciascun regime di sostegno, le riduzioni o le esclusioni dovute a irregolarità, ritardo nella presentazione delle domande, omessa dichiarazione di parcelle, superamento dei massimali, modulazione, disciplina finanziaria e inadempienze alla condizionalità sono applicate, se del caso, secondo le seguenti modalità e nell'ordine seguente:

- a) alle irregolarità si applicano le riduzioni o esclusioni di cui al capitolo I del titolo IV (decurtazioni per anomalie riscontrate e superamento delle SBN);
- b) l'importo risultante dall'applicazione della lettera a) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare alle domande presentate oltre i termini a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 796/04 (ritardato deposito);
- c) l'importo risultante dall'applicazione della lettera b) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare per omessa dichiarazione di parcelle agricole a norma dell'articolo 14, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 796/04 (mancata dichiarazione dell'intera azienda);
- d) per i regimi di sostegno di cui all'art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, che sono soggetti ad un massimale, si aggiungono gli importi risultanti dall'applicazione delle lettere a), b) e c), ottenendo il valore d1). Viene calcolato un coefficiente d2) dividendo l'importo del massimale corrispondente per la somma degli importi d1). Se il coefficiente ottenuto è superiore a 1, si applica il coefficiente 1. Per calcolare il pagamento da corrispondere al singolo agricoltore nell'ambito di tale regime di sostegno soggetto a massimale, si moltiplica l'importo d1) per il coefficiente d2);
- e) all'importo del pagamento risultante dall'applicazione delle lettere a), b), c) e d) si applicano le riduzioni dovute alla modulazione ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché la riduzione dovuta alla disciplina finanziaria ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- f) l'importo risultante dall'applicazione della lettera e) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare per inadempienza alla condizionalità conformemente al capitolo II del titolo IV del reg. (CE) 796/04.

17.5. Inadempienze intenzionali

SUPERFICI

I criteri di individuazione delle inadempienze intenzionali, come di seguito descritte, si applicano a domande che hanno dichiarato almeno 2 ha di superficie a premio.

Qualora l'ARPEA gli scostamenti tra la superficie dichiarata e quella determinata, conformemente all'art. 50 par. 3 e par. 4 lett. B) e par. 5 derivino da "irregolarità commesse intenzionalmente", non è concesso alcun aiuto per la campagna in corso, ai sensi del reg. (CE) 796/2004 art. 53 par. 1.



Si applica il seguente criterio:

- Aziende, selezionate a campione e non, con scostamento globale compreso tra il 3% e il 20% determinato da superfici richieste a premio su particelle interamente ed inequivocabilmente non seminabili (classificate come – bosco (uso non agricolo); – fabbricati; - acque);
- Domande selezionate a campione per tre anni di seguito, con scostamento aziendale, in tutte e tre le annualità, compreso tra 3 e 20%.

Quando la differenza è superiore al 20% della superficie determinata, l'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell'articolo art. 50, par. 3 e par. 4 lett. B) e par.5. Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, a cui l'agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei **tre anni civili successivi a quello di accertamento**. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.

Si applicano i seguenti criteri:

- Aziende campione con superfici accertate pari a zero;
- Aziende, selezionate a campione e non, con scostamento globale > 20% determinato da superfici richieste a premio su particelle interamente ed inequivocabilmente non seminabili (classificate come – bosco (uso non agricolo);– fabbricati; - acque);
- Aziende, selezionate a campione e non, con scostamento globale > 30%, che hanno rinunciato superfici a seguito di anomalia di supero catastale, pari ad almeno il 30% della superficie richiesta a premio;
- Domande selezionate a campione per due anni di seguito, con scostamento aziendale, in entrambe le annualità, superiore al 20%.

CAP1

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontri una differenza, ai sensi dell'art. 57 del Reg. CE 796/2004, l'importo totale dell'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe diritto a titolo di tali regimi per il periodo di erogazione del premio in questione è ridotto di una percentuale da determinare conformemente al par. 3 dell'art. 59 del Reg. Ce 796/2004.

Se le irregolarità riguardano più di tre animali, l'importo totale dell'aiuto a cui l'agricoltore ha diritto viene così ridotto:

- Della percentuale da determinare conformemente al par. 3 dell'art. 59 del Reg. Ce 796/2004 se l'irregolarità è inferiore o uguale al 10%;



- Di due volte la percentuale da determinare conformemente al par. 3 dell'art. 59 del Reg. Ce 796/2004 se l'irregolarità è superiore al 10% e inferiore o uguale al 20%.

Se la percentuale determinata conformemente al par. 3 dell'art. 59 del Reg. Ce 796/2004 è superiore al 20% l'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto, non è concesso per il periodo di erogazione del premio in esame.

Infine, se la percentuale determinata conformemente al par. 3 dell'art. 59 del Reg. Ce 796/2004, è superiore al 50% l'agricoltore viene escluso dal beneficio dell'aiuto equivalente alla differenza rilevata. Tale importo viene detratto dal pagamento dell'aiuto, nell'ambito dei regimi di aiuto per i bovini, cui il produttore avrebbe diritto, in relazione alle domande di aiuto presentate nei tre anni civili successivi.

17.6. Ripetizione dell'indebito

In conformità a quanto disposto dall'art. 73 del reg. (CE) n. 796/2004, in caso di pagamento indebito, l'imprenditore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse.

L'indebito viene recuperato tramite detrazione da uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti effettuati a favore dell'agricoltore, nel quadro dei regimi di aiuti di cui ai titoli III e IV del reg. (CE) n. 1782/2003.

Tuttavia, l'agricoltore interessato può effettuare il rimborso senza attendere tale detrazione.

Gli interessi decorrono dalla data di notificazione all'imprenditore dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso o detrazione degli importi dovuti, salvo i casi di frode, rispetto ai quali gli interessi decorrono dalla data di riscossione dell'indebito da parte dell'agricoltore. Il tasso d'interesse è pari al tasso legale vigente al momento della notifica al agricoltore dell'obbligo di restituzione dell'indebito. Gli interessi non sono dovuti nel caso in cui il pagamento indebito si è avvenuto per errore dell'Amministrazione.

La restituzione dell'indebito può avvenire con due modalità diverse:

1. restituzione delle somme direttamente da parte del beneficiario;
2. restituzione delle somme tramite compensazione con altri pagamenti.

Nel primo caso il periodo di tempo è quello intercorrente tra il momento in cui è stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 73 del reg. (CE) n. 796/2004 e quello restituzione delle somme indebitamente erogate.

Nel secondo caso il periodo di tempo è quello intercorrente tra il momento in cui è stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 73 del reg. (CE) n. 796/2004 e quello di definizione dell'atto di liquidazione relativo al pagamento che si intende utilizzare per effettuare la compensazione.



L'obbligo di restituzione non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni. Se il beneficiario ha agito in buona fede il suddetto periodo è ridotto a quattro anni.

17.7. Importi minimi per il pagamento

In applicazione dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 796/2004, non sono corrisposti pagamenti, per i regimi di aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, per le domande di aiuto di importo inferiore a **cento** euro, come disposto dal Decreto .MiPAAF del 22 marzo 2007.

17.8. Certificato antimafia

Ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 3 giugno 1998 n.252, qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ai 154.937,07 Euro, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura).

18. MODALITA' DI PAGAMENTO

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:
"I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati."

19. TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'ARPEA per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. I diversi soggetti che, a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

La diffusione dei suddetti dati è consentita con le modalità stabilite del suddetto decreto.

Il DPR 7 aprile 2000 n. 118 disciplina le disposizioni relative agli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica.



La pubblicazione dei detti dati avviene a cura e sotto la responsabilità dell'Organismo pagatore ARPEA per le domande alla stessa presentate.

20. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

20.1. Comunicazioni relative al procedimento

Con l'attribuzione del numero di protocollo ad ogni singola domanda si avvia il procedimento amministrativo. Il numero di domanda, in quanto univoco e progressivo, vale anche quale numero di protocollo.

Ai sensi dell'art. 3 bis della L. 241/90 e successive modificazioni, l'ARPEA fa uso della telematica per garantire l'efficienza delle comunicazioni procedurali.

A tal fine, per i produttori che hanno conferito mandato a un CAA, tutte le comunicazioni relative al procedimento di pagamento dell'aiuto verranno rese disponibili sul sistema informativo, tramite il CAA a cui il produttore ha conferito il mandato.

Il richiedente l'aiuto acquisirà la notifica dell'atto mediante stampa da sistema informativo, presentandosi direttamente al CAA.

La comunicazione al CAA mandatario ha effetto di adempimento degli obblighi di comunicazione da parte dell'ARPEA nei confronti del richiedente l'aiuto. In particolare, attraverso il sistema informativo saranno rese disponibili le seguenti tipologie di comunicazione:

- Comunicazione individuale di avvio del procedimento;
- Comunicazione individuale dell'avvenuto controllo ai sensi dell'art 22 del Reg. CE n.796/2003;
- Comunicazione individuale di partecipazione al procedimento istruttorio della domanda, qualora necessario;
- Comunicazione individuale del provvedimento definitivo di accoglimento totale o parziale della domanda o di diniego.

L'ARPEA invierà le medesime comunicazioni ai richiedenti l'aiuto che non hanno conferito mandato al CAA mediante comunicazione al domicilio del richiedente.



I criteri di controllo e di partecipazione al procedimento amministrativo verranno comunicati con successiva disposizione.

21. RINVIO

La disciplina delle seguenti fattispecie:

- Accesso alla Riserva Nazionale;
- Criteri di controllo e partecipazione al procedimento amministrativo;
- Periodo di detenzione delle superfici sottoposta al regime di pagamento unico;

è demandato ad appositi provvedimenti da parte di ARPEA.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi destinatari del presente manuale, di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti nei confronti di tutti gli interessati.

IL DIRETTORE DELL'ARPEA

Ing. Marco Astori